

393.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		BUSETTO	23063, 23069, 23074
PRESIDENTE	23046, 23057, 23086	CIAMPAGLIA	23070, 23077
POCHETTI	23046	CONTE	23053
Disegni di legge:		DE LEONARDIS, <i>Presidente della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani</i>	23047, 23059 23071, 23074
(Approvazione in Commissione)	23046, 23088	DEL PENNINO	23062, 23064
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	23087	GUARRA	23077
(Presentazione)	23086	LA MALFA GIORGIO	23074
(Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	23087	LOSPINOSO SEVERINI	23058
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		MARINELLI	23052
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente: « Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (3848);		QUILLERI	23049, 23064, 23070, 23074
VINEIS ed altri: Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani (3028);		REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23049, 23059, 23072
RICCIO STEFANO ed altri: Proroga delle locazioni di immobili urbani (<i>urgenza</i>) (3798);		SPAGNOLI	23067, 23076, 23077
SPAGNOLI ed altri: Proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani (3855)	23046	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	23046, 23059	Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi (<i>approvato dal Senato</i>) (3925)	23079
		PRESIDENTE	23079
		PANDOLFI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	23080
		RAFFAELLI	23080

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

	PAG.		PAG.
SGARLATA, <i>Relatore</i>	23079	(Modificazione nell'assegnazione a Commissione)	23045
TASSI	23081	(Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	23046
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		(Trasmissione dal Senato)	23045
Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (<i>approvato dal Senato</i>) (3941) .	23083	Interrogazioni e mozioni (<i>Annunzio</i>) . . .	23088
PRESIDENTE	23083	Per il trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa:	
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23083	PRESIDENTE	23086
RICCIO STEFANO, <i>Relatore</i>	23083	ZANIBELLI, <i>Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale</i> . . .	23087
Proposta di legge costituzionale (<i>Annunzio</i>) .	23045	Votazione segreta mediante procedimento elettronico	23074
Proposte di legge:		Votazioni segrete mediante procedimento elettronico di disegni di legge .	23077, 23081, 23084
(<i>Annunzio</i>)	23045, 23088	Ordine del giorno della prossima seduta . .	23088
(<i>Approvazione in Commissione</i>) . . .	23088	Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo	23090
(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	23087		

La seduta comincia alle 16.

GIANNANTONI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POCHETTI ed altri: « Riduzione degli oneri previdenziali per le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; inquadramento e trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti e dei cosiddetti " marginali dell'agricoltura " » (3934);

BELUSSI ERNESTA ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1972, n. 1463, " Statizzazione delle scuole elementari per ciechi " » (3935);

DURAND DE LA PENNE: « Estensione al personale delle capitanerie di porto, del CEMM ruolo servizi portuali e nocchieri di porto delle indennità per il servizio di istituto in vigore per gli appartenenti alle forze di polizia » (3936);

IANNIELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (3937);

IANNIELLO: « Applicabilità delle disposizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate in ausiliaria trattenuti o richiamati in servizio per lungo periodo di tempo » (3938);

IANNIELLO: « Modifica del regime dell'IVA per le imprese artigiane minori » (3940).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

OLIVI ed altri: « Riforma del Senato: modifica degli articoli 57, 58, 82 e 126 della Costituzione » (3942).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

SCOTTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa » (*già approvata dalla I Commissione della Camera e modificata da quella I Commissione*) (3114-B);

Senatori TANGA ed altri: « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » (*approvata da quella IV Commissione*) (3939).

Saranno stampate e distribuite.

**Modificazione nell'assegnazione
a Commissione di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha chiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alle Commissioni riunite II (Interni) e VI (Finanze e tesoro) in sede referente, sia trasferita alla propria esclusiva competenza primaria:

CASTELLI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e disposizioni in materia di finanza locale » (3205).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta stessa, ritengo di poter accogliere tale richiesta.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di ieri, in sede legislativa, le Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici) hanno approvato il seguente disegno di legge:

Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria (*approvato dal Senato*) (3860).

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

STORCHI ed altri: « Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso » (3214);

X Commissione (Trasporti):

VICENTINI ed altri: « Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio » (894).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica » (3917) (*con parere della III e della V Commissione*).

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Risultando l'opposizione dell'onorevole Pochetti appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 3917 si intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Ricordo di avere altresì proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente altro progetto di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori BARBARO ed altri: « Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di metri quadrati 50 mila sito nello stesso comune » (*approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3923) (*con parere della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente: « Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (3848); e delle concorrenti proposte di legge: **Vineis ed altri** (3028), **Riccio Stefano ed altri (urgenza)** (3798), **Spagnoli ed altri** (3855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente: Provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani; e delle concorrenti proposte di legge: Vineis, Concas, Giovanardi, Ferri Mario, Spinelli, Strazzi, Colucci, Zaffanella: Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani; Riccio Stefano, La Loggia, De Leonardis: Proroga delle locazioni di immobili urbani; Spagnoli, Todros, Di Giulio, D'Alema, Barca, Peggio, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria, Baldassi, Carrà, Coccia, Conte, Milani, Perantuono, Stefanelli, Vania, Vetrano: Proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Il presidente della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la relazione orale.

DE LEONARDIS, *Presidente della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è al nostro esame il tormentato varo di un'ulteriore proroga del blocco delle locazioni degli immobili urbani. Le ragioni del provvedimento, lungi dall'accreditare la superficiale supposizione di voler ritardare la normalizzazione di un settore così rilevante dal punto di vista sociale ed economico, sono invece importanti ed investono problemi di grande complessità, richiedenti ponderate soluzioni.

Va innanzi tutto rilevato che sarebbe fuori della realtà chi pretendesse di abolire immediatamente ogni vincolo, il che non avrebbe altro risultato che quello di creare un indescrivibile marasma e drammatiche conseguenze. Infatti, non è possibile astrarre il problema delle locazioni dall'attuale congiuntura economica, sia per quanto riguarda la deficienza degli alloggi sia in riferimento alla situazione inflazionistica. È noto che il ritmo delle nuove costruzioni ha subito un rallentamento accentuato, tanto da non soddisfare neppure le nuove domande di abitazione. Quindi non è pensabile che tutti gli inquilini contemporaneamente sfrattati possano tro-

vare un alloggio disponibile. Certo, non va sottovalutata l'osservazione che un blocco troppo rigido non agevola gli investimenti privati nel settore edilizio. Noi siamo convinti che lo apporto dell'iniziativa privata alla soluzione del grave problema dell'edilizia abitativa rappresenta un fattore di estrema e decisiva importanza.

Occorre precisare che la normalizzazione del settore potrà verificarsi solo se i costruttori, pubblici e privati, riprenderanno con nuova lena la propria attività, aumentando così la disponibilità delle case e consentendo l'instaurazione di eque pattuizioni. Il rilancio del settore edilizio, predisposto dal Governo, si muove proprio verso questo obiettivo e perciò non va trascurato alcun impegno ed alcuna energia perché questo disegno possa essere rapidamente realizzato.

Ma un'altra ragione impone ancora il mantenimento di una disciplina, fonte di aspri contrasti, e, a volte, causa di pesanti sacrifici. Trattasi di equilibrare i livelli dei canoni per evitare pregiudizievoli scossoni inflazionistici. È noto, infatti, che un considerevole aumento dei canoni di affitto contribuirebbe ad aprire la spirale prezzi-salari, poiché la spinta inflazionistica fitti-salari-prezzi-fitti, già presente in forma pressante quando esistono eventi particolari, si manifesta pesantemente specie durante la fase dello sblocco, per le ripercussioni che il mercato edilizio registra con le immissioni delle abitazioni vincolate sul mercato libero.

Occorre, quindi, muoversi con circospezione per non aggravare una crisi già tanto pesante che si abbatterebbe sui valori degli stessi canoni, falcidiati altresì dall'inflazione.

Intanto è fuori dubbio che è palesemente ingiusto mortificare ancora i proprietari che percepiscono affitti inadeguati; e questo è valido non solo sotto il profilo dell'equità, ma anche al fine di assicurare i mezzi indispensabili alla conservazione dell'abitabilità dello alloggio attraverso le periodiche manutenzioni e i necessari restauri. Occorre evitare il dissolvimento di un patrimonio abitativo la cui salvaguardia non è solo d'interesse privato, ma, evidentemente, anche di interesse pubblico. Queste esigenze sono presenti allorché il legislatore deve esaminare questa delicata, complessa e spinosa materia, le cui decisioni coinvolgono non solo posizioni individuali, ma possono provocare reazioni a catena ed imprevedibili ripercussioni.

A questo punto mi preme, in maniera chiara e netta, ribadire una risoluzione che la Commissione speciale fitti ha adottato all'una-

nimità: la decisione, cioè, di affrontare, dopo le ferie estive, l'esame di tutta la materia al fine di varare una legislazione organica ed aggiornata. L'attuale disciplina si disperde in un ginepraio di norme che si accavallano, si elidono e si compenetrano in un groviglio di faticose interpretazioni. Ora, è evidente che la frammentarietà non giova alla chiarezza e certezza del diritto. Questo nostro proposito verrà agevolato sia dalle conclusioni dello studio della Commissione speciale governativa incaricata di approfondire la materia, sia dalle varie proposte di legge di iniziativa parlamentare. Si tratterà di un lavoro che troverà impegnati tutti i gruppi parlamentari nel generoso intento di trovare una soluzione concordata e adeguata ai tempi.

Ma già nel rinnovare la proroga del blocco la Commissione ha voluto ritoccare alcune norme della legislazione vigente e confermarne altre che si sono dimostrate valide, nello sforzo di rendere più equilibrati i rapporti locativi. È stato così compilato un testo di pochi articoli, tuttora perfettibili, che sottoponiamo al vostro esame ed alla conseguente approvazione. Va però subito osservato che l'eccezionalità della situazione e il complicato intreccio degli interessi in gioco non potevano non portare a soluzioni che, giudicate da angolazioni diverse, possono pur apparire insoddisfacenti, ma è indubbio che un volenteroso sforzo di conciliare richieste contrastanti e, in un certo senso, tutte degne di considerazione ed apprezzamento, è stato compiuto per approdare a conclusioni per quanto possibile accettabili.

Restano, tuttavia, aperte ancora spinose questioni, che vanno affrontate con spirito sereno e comprensivo, in una visione aperta e lungimirante, nell'intento di non mortificare, da un lato, le legittime aspettative dei risparmiatori, specialmente piccoli, che hanno investito nel settore edilizio, e di incoraggiare anzi tali investimenti in avvenire; ma pure, dall'altro lato, di permettere il godimento di un'abitazione a prezzi ragionevoli.

È un obiettivo di non facile conseguimento, reso più complesso da una congiuntura economica bassa; però ogni energia deve essere spesa per poterlo raggiungere e per dipanare così definitivamente una situazione tanto aggrovigliata.

Un rapido esame dell'articolato della proposta di proroga al nostro esame consentirà di cogliere le principali innovazioni introdotte, le poche che sono state ritenute indispensabili per eliminare riscontrate disfunzioni e per adeguare la legislazione a nuove

situazioni. La stesura del provvedimento è stata molto laboriosa e contrastata. Voglio augurarmi che essa possa essere apprezzata ed onorata della vostra approvazione.

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni, si limita a far slittare fino al 30 giugno 1976 la proroga dei contratti di locazione relativi agli immobili destinati ad abitazione e sino al 31 dicembre 1976 la proroga dei contratti concernenti gli immobili adibiti ad albergo, pensione e locanda. Non si è ritenuto di unificare le due date al 30 giugno 1976, considerando inopportuno far coincidere, nel settore alberghiero, la scadenza della proroga con l'inizio della più intensa attività dei mesi estivi. La norma, per il resto, ripete l'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 251, innovando, invece, il criterio della determinazione, ai fini della concessione o meno della proroga, del reddito degli inquilini, nel senso che si terrà conto della somma dei redditi percepiti da tutta la famiglia anagrafica e non più dal solo conduttore.

L'articolo 1-bis contempla la possibilità di aumentare, a richiesta del locatore, i canoni dei contratti di locazione anteriori al 1° gennaio 1953. Prevede aumenti di ammontare più elevato (25 per cento) per i contratti anteriori al 1° marzo 1947 e più contenuto (15 per cento) per i contratti stipulati fra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953. Analoghi aumenti, ma di importo inferiore (20 e 10 per cento), erano previsti all'articolo 1 della legge 12 agosto 1947, n. 351. La decorrenza degli aumenti è fissata al 1° luglio 1975 per evitare soluzioni di continuità fra la nuova normativa e la precedente. Per il resto la disposizione sostanzialmente ricalca il contenuto dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351.

L'articolo 1-ter prevede una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351. Si limita a far slittare in avanti l'operatività della norma, comprendendo nella sua sfera di applicazione i contratti in corso alla data del 30 giugno 1975; prevede inoltre, la riduzione, a richiesta dell'inquilino, del 10 per cento sui canoni delle locazioni stipulate dopo il 30 giugno 1974, in base all'implicito presupposto che tali canoni, per la data in cui sono stati convenuti, siano eccessivi; la riduzione è però limitata ai casi in cui il conduttore abbia un reddito, riferito al 1973, inferiore ai quattro milioni.

L'articolo 1-quater contempla la sospensione del provvedimento di rilascio degli im-

mobili locati per la durata della proroga. Questa disposizione è analoga a quella contenuta nel sesto comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351. Sono stati però ampliati, anche per rispondere a esigenze di natura costituzionale, i casi in cui la sospensione non opera: oltre alle ipotesi di morosità del conduttore e di urgente e improrogabile necessità del locatore di avere la disponibilità dell'immobile, sono state altresì introdotte le ipotesi in cui il conduttore abbia le disponibilità di altra abitazione; l'altra in cui il conduttore, che si serviva dell'immobile locato per l'esercizio della propria attività, cessi di svolgere tale attività; quella in cui il provvedimento di rilascio sia fondato su gravi inadempienze del conduttore, specificando che costituisce una forma tipica di inadempienza grave il servirsi dell'immobile locato per lo svolgimento di attività penalmente illecite; quando il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo; e, infine, quando l'inquilino non ha diritto alla proroga.

L'articolo 1-*quinquies* modifica il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nel senso che, per certe categorie che versano in condizioni disagiate (percettori di pensioni inferiori a lire 2.000.000 annue e lavoratori rimpatriati), determina in 6 mesi (anziché in 3 anni) il termine che deve intercorrere fra l'acquisto dell'immobile e la proposizione della domanda giudiziaria per far cessare la proroga. Si prevede anche, nell'ultima parte dell'articolo, che il locatore il quale agisca in giudizio per far cessare la proroga, debba dichiarare al magistrato se egli sia proprietario o disponga di altri alloggi e che, in caso affermativo, debba provare che la sua necessità non può essere soddisfatta con un alloggio diverso da quello oggetto della domanda giudiziale. Quest'ultima disposizione sostanzialmente si limita a rendere espliciti i principi generali in tema di onere della prova.

L'articolo 1-*sexies* si limita a prorogare al 31 dicembre 1976 la scadenza del vincolo alberghiero, per armonizzare tale termine con quello della cessazione della proroga dei contratti di locazione concernenti alberghi, locande e pensioni, fissato alla stessa data del 31 dicembre 1976 dall'articolo 1.

Infine, l'articolo 1-*septies* è norma di mero rinvio che ha lo scopo di evitare incertezze in sede interpretativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Quilleri. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi aspettavo dal presidente della Commissione, onorevole De Leonardis, un chiarimento, per il fatto che egli ha assunto le funzioni di relatore. Tutti sappiamo, infatti, che ieri sera il relatore, onorevole de' Cocci, ha clamorosamente rinunciato all'incarico per un dissidio non certo marginale su alcuni aspetti del disegno di legge. E questo avvenimento, se da un lato dimostra come il testo normativo in esame ha in sé forze dirompenti per la sua natura, dimostra anche, d'altro canto, come in questo momento la maggioranza sia molto incerta sulla strada da seguire. Comunque, non spetta certamente a noi dare giudizi sulla linea di condotta che la maggioranza intenderà assumere in questo dibattito, perché essa è, a mio giudizio, tuttora incerta; tuttavia questo fatto, politicamente rilevante, non poteva non essere da noi sottolineato.

Venendo al tema in esame, debbo dire che ancora una volta — e credo che sia la sesta — i problemi posti dalla scadenza del blocco dei fitti vengono affrontati con un'ulteriore proroga del regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani. E per giustificare questo ennesimo provvedimento interlocutorio viene al solito addotto il pretesto della mancanza di un margine di tempo sufficiente per disciplinare in maniera organica e definitiva la materia delle locazioni (sono praticamente le parole che poco fa ha pronunciato il presidente della Commissione, onorevole De Leonardis).

Certo, oggi manca effettivamente il tempo per elaborare un testo legislativo diverso da una pura e semplice proroga, ma va detto chiaramente che la responsabilità di questa situazione ricade sull'attuale maggioranza che ha lasciato passare inutilmente anche questo anno di proroga. Di fronte a tale modo di procedere della maggioranza è necessario, a nostro giudizio, ricordare quanto dannosa è stata ed è tuttora per l'industria edilizia e per l'intera economia del paese la politica del blocco ad oltranza dei fitti; e come il problema di fondo, cioè il problema della scarsità di alloggi, venga eluso ed anzi aggravato da provvedimenti come quello che oggi stiamo esaminando.

Ciò premesso, ritengo doveroso mettere in evidenza un altro aspetto negativo del disegno di legge in esame: mantenendo il livello dei canoni d'affitto nettamente al di sotto dei prezzi di mercato, lo Stato fa praticamente della socialità; ma la fa a spese di una sola categoria di cittadini, i proprietari di immobili urbani, e non come sarebbe giusto a spese dell'intera collettività. Con il blocco dei fitti otteniamo una redistribuzione del reddito a danno di alcuni cittadini che hanno un solo torto (certo è un grave torto), quello cioè di avere investito i loro risparmi in immobili urbani, senza che tale redistribuzione sia collegata in qualche modo alla situazione patrimoniale o di reddito dei proprietari stessi. In altre parole, viene penalizzato solo quel proprietario che ha la sfortuna di avere un inquilino con un reddito al di sotto di un certo livello, livello che, si badi bene, nulla vieta possa essere superiore a quello dello stesso proprietario. E questa esigenza è talmente viva che lo stesso gruppo comunista ha avvertito tale discrasia e nella sua proposta di legge aveva previsto una defiscalizzazione a favore di tale categoria di proprietari di alloggi. È necessario poi tener presente che il mantenere bloccati i fitti in un periodo come l'attuale, caratterizzato da notevoli spinte inflazionistiche, significa già in pratica diminuirli sensibilmente e sempre di più con l'andare del tempo.

Tutto ciò a noi pare obiettivamente criticabile, sia sotto il profilo dell'equità, sia soprattutto sotto il profilo dell'aderenza di siffatta normativa ai principi sanciti dalla Costituzione.

Ma quello che preoccupa di più nel provvedimento in esame è la carenza assoluta di una qualsiasi indicazione sul modo con cui si intende affrontare il problema della casa, che oggi è più incalzante che mai. Ho davanti a me una tabella relativa a dati che vanno dal 1961 al 1974: ritengo che la loro semplice lettura sarebbe sufficiente a non farmi proseguire ulteriormente nel mio intervento. Su un fabbisogno annuo che, da 404 mila alloggi nel 1961, passa a 443 mila alloggi nel 1974, le abitazioni ultimate sono state 313 mila nel 1961 (con uno scarto di produzione di meno 91 mila) e 150 mila nel 1974 (con uno scarto di meno 293 mila). Queste cifre ci dicono anche che ci furono due anni felici per il nostro paese: il 1963 e il 1964. Nel 1963, di fronte ad un fabbisogno di 410 mila alloggi, ne furono costruiti 417 mila (con un'eccedenza di 7 mila) e nel 1964, di fronte ad un fabbisogno di 413 mila alloggi, ne furono costrui-

ti 450 mila (con un'eccedenza di 37 mila). Poi — non voglio essere polemico — si affermò un nuovo corso politico, molto più aperto socialmente, e la costruzione di alloggi rispetto al fabbisogno annuo cominciò a calare: meno 130 mila, meno 140 mila, per arrivare a meno 293 mila nel 1974. Ed è chiaro, a nostro giudizio, che con interventi episodici e alla giornata, come l'ennesima proroga del blocco dei fitti, non si fa alcuna scelta di politica edilizia, ma, al contrario, si aumenta la notevole confusione già esistente in materia.

Noi liberali crediamo che sia ormai tempo di dire chiaramente se si vuole lasciare un ruolo all'edilizia privata (che sola, a nostro giudizio, è oggi realmente in grado di produrre un numero di abitazioni adeguato alle esigenze del paese) o se, invece, si vuole continuare a puntare tutto sulla edilizia pubblica che in questi ultimi anni ha dato dei risultati estremamente negativi. In proposito desidero citare una seconda tabella, che disaggrega i dati citati prima, tra l'attività pubblica e privata. Ebbene, nel 1961, su un investimento globale di 1.419 miliardi di lire (non dimentichiamoci che parliamo di lire correnti e quindi ci si deve riferire alla situazione attuale) i privati hanno contribuito per 1.256 miliardi e la mano pubblica per 163 miliardi (con una percentuale dell'11,5 per cento, sempre ben lontana da quel 25 per cento che figurava nei piani quinquennali); ma nel 1972, a fronte di un investimento globale di 4 mila miliardi, i privati hanno contribuito per 3.857 miliardi e la mano pubblica per 131 (con una percentuale del 3,3 per cento). I dati relativi al 1973 e al 1974 sono certamente ancora a livelli più bassi di quelli che ho citato poc'anzi.

Secondo noi liberali, è chiaro che se eliminiamo dalla scena l'industria edilizia privata, la soluzione sarà obbligata: andiamo verso la coabitazione. Come è altrettanto chiaro che se si vuole che l'edilizia privata riprenda a lavorare, è necessario ripristinare le condizioni economiche, legislative e amministrative perché ciò avvenga.

Oggi per un imprenditore privato è praticamente impossibile costruire, specialmente nei grandi centri, dove più è sentita la carenza di alloggi. Ciò perché una legislazione in materia urbanistica, contraddittoria ed irrazionale, e ostacoli burocratici di diversa natura, a livello locale, rendono difficilissima una intrapresa di questo genere.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

A tale riguardo, noi liberali riteniamo che, nel più rigoroso rispetto delle disposizioni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, debbano essere seguiti criteri meno restrittivi per il rilascio delle licenze di costruzione, se non si vuole inceppare inutilmente questo settore dell'attività edilizia e, nello stesso tempo, se si vuole combattere quel fenomeno dell'abusivismo edilizio che, a parole, tutti denunciamo.

In questa situazione, che è già di per sé obiettivamente difficile, continuare a perseguire una politica di blocco indiscriminato dei fitti significa scoraggiare gli investimenti nel bene casa e, di conseguenza, porre le premesse — come dicevo dianzi — per l'accentuarsi della carenza di offerta di nuovi alloggi da cedere in locazione.

Occorre quindi, a nostro giudizio, varare in primo luogo una vera, severa, nuova legge urbanistica, che consenta all'edilizia privata di contribuire sostanzialmente a soddisfare il crescente bisogno di alloggi, salvaguardando nello stesso tempo, meglio che per il passato, le esigenze di uno sviluppo più ordinato ed umano delle nostre città. Noi riteniamo infatti che si debba evitare, nel modo più assoluto, il ripetersi degli abusi edilizi verificatisi nel passato e che, purtroppo, continuano a verificarsi ancora oggi, deturpando il volto dei nostri maggiori centri urbani e dando luogo — aggiungo — a condizioni di vita certamente indegne per un paese civile.

Certo è che, se non si realizzerà qualcosa di costruttivo in campo urbanistico — ma alla svelta, onorevoli colleghi — lo sviluppo futuro dei grandi agglomerati urbani rischia di essere compromesso. Pensiamo, infatti, alle centinaia di migliaia di persone che vivono a Roma, in città satelliti completamente abusive: si tratta di edifici costruiti senza alcun ordine razionale, in un caos urbanistico nel quale non vi è spazio per i servizi sociali essenziali e per la viabilità.

Ci si chiede come sarà possibile, un domani, mettere ordine in questa situazione di fatto che si sta creando. Certo è che, se si fosse consentito un ragionevole ed ordinato sviluppo dell'iniziativa privata e si fossero seguiti criteri meno restrittivi nel rilascio delle licenze edilizie — nell'ambito, torno a ripetere, dei piani regolatori — il fenomeno dell'abusivismo non avrebbe raggiunto le preoccupanti dimensioni odierne e si sarebbero meglio salvaguardate le esi-

genze di ordinato sviluppo urbanistico e di salvaguardia del territorio.

Ma un altro problema rimarrebbe da risolvere, quand'anche avessimo superato questa prima carenza, ed è il problema del finanziamento dell'industria edilizia privata, in passato largamente assicurato dallo strumento delle cartelle fondiarie. Oggi, com'è noto, questo strumento è praticamente inutilizzabile, a causa della crisi che ha colpito il mercato mobiliare, danneggiando migliaia — forse centinaia di migliaia — di piccoli risparmiatori; e ciò pone evidentemente all'attenzione del Parlamento la necessità di creare meccanismi alternativi per assicurare la continuità dei finanziamenti al settore.

Una soluzione certamente interessante per questo problema potrebbe essere quella rappresentata dal progetto denominato « risparmio-casa », elaborato dalla Banca d'Italia. Si tratta di un progetto al quale anche noi liberali abbiamo qualche critica da muovere sotto taluni aspetti tecnici, ma al quale riconosciamo, in linea di massima, una sua validità e lo riteniamo comunque come linea indicativa, indubbiamente significativo.

Detto questo, per ciò che riguarda l'iniziativa privata, che certamente deve svilupparsi a fianco dell'iniziativa pubblica, dobbiamo anche ricordare il problema delle notevoli insufficienze — come risulta anche dai dati che ho dianzi citato — della edilizia pubblica. Su di essa ricade una rilevante responsabilità per l'attuale grave carenza di alloggi, proprio di quel tipo economico e popolare di cui si ha maggiormente bisogno; carenza che sta alla base delle tensioni nel mercato dei fitti e quindi dei motivi per i quali il Governo vuole il mantenimento del regime vincolistico. Basterebbe fare un piccolo calcolo, con alla mano le già citate tabelle: se la parte pubblica avesse fatto il suo dovere, come si era impegnata a fare, se cioè avesse coperto il 25 per cento del fabbisogno (solo nel 1959 è arrivata al 21 per cento), noi oggi non avremmo quello squilibrio globale di un milione e mezzo di alloggi in meno rispetto alle necessità del paese.

Crediamo quindi che l'edilizia pubblica possa e debba svolgere un importante ruolo nell'assicurare un'abitazione dignitosa, specialmente ai cittadini con un reddito più modesto; ma perché ciò si realizzi è oggi più che mai urgente dare avvio ad un vigoroso rilancio dell'edilizia pubblica, intesa non come alternativa a quella privata, ma come suo necessario complemento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

A tale scopo noi liberali crediamo — lo abbiamo più volte sottolineato — che si debba por mano ad una revisione, di talune parti della legge n. 865, che ha ormai dimostrato di non funzionare, come abbiamo chiaramente detto a suo tempo in aula, e che si debba consentire ai privati una maggiore possibilità di intervento all'interno dei piani di zona, pur con tutte le garanzie per l'effettiva rispondenza di tali interventi alla necessità di realizzare alloggi di tipo economico e popolare, a costi prefissati.

In questo quadro, obiettivamente difficile e complesso, si inserisce il problema della proroga del regime vincolistico degli immobili urbani, e cioè il problema della remunerazione degli investimenti in campo edilizio.

Noi riteniamo, a questo proposito, che sia vano sperare che un giorno il mercato delle locazioni possa trovare un suo equilibrio se ancora oggi, con il tenere eccessivamente bassi i fitti, scoraggiamo gli investimenti in immobili urbani, e quindi la produzione di nuove case da affittare. La crisi degli alloggi, la crisi dei fitti, si supera soltanto costruendo case. Se si continuerà sulla strada del blocco ad oltranza, che ancora oggi stiamo percorrendo, il regime vincolistico continuerà ad alimentare se stesso, ponendo le premesse per la sua conservazione nel tempo.

Oggi si parla molto dell'introduzione dell'equo canone, ma su questo problema, onorevoli colleghi, bisogna essere molto chiari, ed avere il coraggio di operare una scelta precisa: o si rimane nella logica del mercato aperto, ed allora con l'applicazione dell'equo canone non si dovrà perdere di vista la necessità di remunerare, sia pure in maniera modesta, il capitale investito; oppure si opta per un equo canone di stampo collettivistico, ed allora, per coerenza ed onestà politica, bisogna indicare fin d'ora il modo in cui si intende assicurare a tutti i cittadini una casa decente, e scongiurare l'ormai incombente spettro della coabitazione.

Noi liberali riteniamo che più ci allontaneremo dalla logica di mercato, più il problema della casa tenderà ad aggravarsi; e questo nostro convincimento è suffragato dai risultati disastrosi (ho letto i relativi dati poco fa) conseguiti dall'edilizia pubblica in questi anni.

Per questi motivi crediamo che il decreto-legge di pura e semplice proroga del blocco dei fitti, che il Governo ha emana-

to e che il Parlamento sta per convertire in legge, sia dannoso, in quanto non contribuisce a risolvere il problema della casa, ma pone anzi le premesse per un suo ulteriore aggravamento. Non voglio dire che noi liberali — nelle condizioni presenti, tenuto conto degli attuali vincoli esterni e della situazione economica e sociale del paese — siamo oggi per una totale ed immediata cessazione del blocco; riteniamo però che un graduale restringimento della sua area di applicazione ed il contemporaneo varo di misure che consentano la ripresa dell'attività edilizia, sia pubblica sia privata, costituiscano l'unico modo per ricreare, fra qualche anno, un certo equilibrio tra domanda e offerta di abitazioni.

Il giudizio che diamo del provvedimento in esame è negativo, nella misura in cui esso non si inserisce nella logica e nel quadro che abbiamo indicato. Ciononostante, abbiamo presentato alcuni emendamenti che ci auguriamo valgano a mitigare i cattivi effetti della legge, riconducendola nell'ambito delle finalità e dei principi che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Giesi. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marinelli. Ne ha facoltà.

MARINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, questo provvedimento di conversione ci trova francamente critici, in quanto avremmo preferito che si fosse giunti una volta per sempre alla soluzione definitiva del problema in oggetto.

Non starò a dilungarmi sulle ragioni che mi inducono a dire queste cose, né starò a ripetere le osservazioni fatte poco fa (ed in parte da me condivise) dal collega Quilieri.

Rimane il fatto che la Commissione — e in special modo il suo presidente — si sono assunti il preciso impegno di affrontare e risolvere definitivamente il problema della locazione di immobili (sia quelli adibiti ad uso di abitazione sia gli altri) a cominciare dalla ripresa dei lavori parlamentari, in modo che possa essere varata una legge chiara e precisa, sulla quale tutti i cittadini possano basarsi, prima della scadenza del provvedimento di proroga che la Camera si accinge a convertire in legge.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Naturalmente, nell'attuale situazione non si poteva far altro che presentare un provvedimento di pura e semplice proroga del blocco dei fitti. D'altra parte, appariva del tutto insufficiente il termine originariamente proposto dal Governo, in quanto, conoscendo il punto a cui sono giunte in Commissione le discussioni sulla legge organica per gli immobili, non c'è neanche da pensare di poter concludere qualcosa prima di dicembre.

Stando così le cose, è chiaro che non possiamo dire di « no », sia pure forzatamente, a questo provvedimento di proroga: speriamo soltanto che sia l'ultima volta.

Ora, senza occuparmi di tutti quei problemi che saranno oggetto dei nostri dibattiti in Commissione a partire da settembre, desidero soffermarmi brevemente sul provvedimento in esame, rilevandone innanzitutto le lacune, che permangono pur dopo l'introduzione dei correttivi predisposti dalla Commissione.

Un correttivo è, per esempio, il nuovo articolo 1-*quater*, che vale ad eliminare alcune delle iniquità presenti nella precedente legislazione. Anche a questo proposito, però, ritengo che esistessero due possibilità: o limitarsi alla introduzione di tali correttivi, o approfondire ulteriormente il discorso sulle sperequazioni esistenti nel trattamento dei due grossi blocchi in cui sono stati suddivisi gli immobili urbani: quelli destinati ad uso abitazione e quelli destinati ad uso diverso.

Infatti, mentre per gli immobili del primo gruppo sono stati introdotti dei correttivi anche con gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, per quanto riguarda gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione non si è ritenuto di ritoccare la norma. Questo crea, indubbiamente, sperequazioni e iniquità. Sarebbe stato necessario un ulteriore approfondimento? Indubbiamente, ma anche gli aumenti di canone consentiti dall'articolo 1-*bis* in definitiva sono un qualcosa di molto approssimativo, ed io non so se in proposito non sia necessario riprendere in considerazione una proposta già avanzata in Commissione, la quale suggeriva l'introduzione di una terza fascia di aumenti — magari anche di entità inferiore — concernente le case di abitazione locate fra il 1953 e il 7 novembre 1973.

Per quanto concerne le disposizioni previste nell'articolo 1-*ter*, al terzo e quarto comma, esse per la verità ci lasciano molto perplessi. A prescindere da un errore mate-

riale contenuto nel terzo comma, dove si dice « a richiesta del locatore » laddove si dovrebbe dire « a richiesta del conduttore », ritengo che queste disposizioni siano in qualche maniera lesive dell'iniziativa privata e rallentatrici del rilancio dell'edilizia economica. Forse si tratta di commi che sarebbe bene sopprimere in attesa della più ampia discussione dell'intera materia che dovrà svilupparsi da settembre in poi.

Un'altra osservazione, da me già fatta in Commissione, è la seguente: con l'articolo 1-*quinquies* si è fatto bene a ridurre il termine per la proposizione dell'azione nei casi di necessità, per quanto riguarda, cioè, l'ipotesi dell'articolo 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, abbreviandolo da 18 mesi a 6 mesi nei confronti degli sfrattati, dei pensionati e delle altre categorie previste in questo comma. In rapporto a questo, avevo proposto (e trovo questa mia proposta recepita in un emendamento di parte liberale) che fosse ridotto, correlativamente da 3 anni a 18 mesi, o almeno a 2 anni, il termine normale per la proposizione dell'azione stessa. Insistiamo affinché questa proposta venga accettata.

In rapporto a queste brevi osservazioni — non ritengo di aver approfittato del tempo a mia disposizione per fare un discorso che al momento attuale sarebbe fuori luogo —, annuncio l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale in merito a questo provvedimento per le ragioni già sinteticamente da me esposte. Ci riserviamo di presentare degli emendamenti per quanto riguarda i punti che ho ritenuto di dover discutere in questo breve intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ancora una volta il Parlamento è impegnato per l'esame di progetti di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani; ancora una volta deve convertire in legge un decreto-legge (questa volta quello del 25 giugno 1975, n. 255) che ha come titolo: « Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani ». Onorevoli colleghi, nel nostro calendario vengono riportate in grassetto, spesso scritte in rosso, le ricorrenze quali le solennità civili, le festività religiose, gli anniversari; ora, per volontà del Go-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

verno, bisogna segnalare in grassetto ed in rosso un'altra ricorrenza nel mese di luglio (e qualche volta, come gli anni bisestili, anche a dicembre) e cioè la discussione dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti in locazione degli immobili urbani, sempre, per altro, adottati in via di decretazione d'urgenza. Poi qualche ministro va dicendo che il Parlamento non lavora, che lavora male; senza mai fare un pensiero sulle responsabilità del Governo, che per le sue inadempienze costringe il Parlamento a queste discussioni ripetitive, con grave danno della proficuità dei nostri lavori e degli interessi del paese.

Eccoci, infatti, in questo luglio del 1975, intenti a celebrare quello che ormai possiamo definire un rito del Parlamento italiano, che tra l'altro ha il carattere di sanatoria nei confronti delle già citate inadempienze del Governo e della maggioranza che lo sostiene, che ha elevato a metodo costante il disattendere gli impegni, più o meno solenni, assunti nello stesso Parlamento e di fronte al paese, di giungere a una legge organica per la regolamentazione dei fitti, ispirata al principio dell'equo canone.

Per non andare troppo indietro nel tempo, ricorderò che nel 1969, e non per la prima volta, fu strappato al Governo, da parte di grandi masse di lavoratori e per le loro lotte, l'impegno di affrontare la materia. La Commissione speciale, attraverso un lavoro di circa un anno, portò a termine un'indagine conoscitiva nel corso della quale furono consultate associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti del CNEL, e furono acquisiti dati, indicazioni positive, elementi validi per la soluzione del problema. Ma a che cosa è servito tutto questo lavoro? A niente, possiamo dire; o meglio, per giungere, purtroppo, soltanto a proroghe, a provvedimenti parziali, limitati nel tempo e nella portata, certe volte ad equivoci e non sempre interpretabili aggiustamenti, a perpetuare antiche iniquità, che non sono certamente eliminabili con interventi di questo tipo, che pur servono in mancanza d'altro.

E così anche la VI legislatura è costretta a convalidare questo che ho definito un rito, divenuto ormai malinconico e snervante, tanto è vero che a qualcuno, come è capitato quest'anno al relatore per la maggioranza, saltano i nervi inducendolo ad atti che, a voler essere benevoli, sono quanto meno da definirsi censurabili.

Vediamo questo calendario: luglio-agosto 1973, legge n. 495; dicembre 1973, legge

n. 841; luglio-agosto 1974, legge n. 351; e giungiamo così al luglio 1975, con una ennesima nuova legge.

Questo è il calendario delle inadempienze governative, e le inadempienze sono un reato. Non sempre però si può sperare nella benevola assoluzione, non sempre si può sperare nelle amnistie, soprattutto quando l'imputato, in questo caso il Governo — tutti i numerosi Governi che si sono succeduti, e sempre con la massima responsabilità democristiana —, è recidivo, perché in questo caso arriva puntuale una esemplare condanna, come è accaduto nel giugno scorso.

Ma la condanna non basta, da sola, a soddisfare chi ha subito il danno materiale e morale: bisogna ora procedere al risarcimento di questo danno subito da milioni di lavoratori inquilini da una parte, e da piccoli proprietari dall'altra. E il risarcimento si paga voltando pagina.

Non è la prima volta che diciamo chiaramente che siamo contrari al regime di blocco e di proroga, anche se siamo costretti, perché non possiamo fare diversamente, a lavorare all'interno di esso. Ciò perché l'unica alternativa resta la liberalizzazione delle locazioni, che getterebbe l'inquinato tutto intero nelle braccia della speculazione, della rendita parassitaria, delle società immobiliari.

È proprio alla luce di queste considerazioni che, nel luglio dello scorso anno, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 236 convertito nella legge n. 351, l'impegno del Parlamento e — se ci è consentito ricordarlo — il particolare impegno del gruppo comunista, furono tali che la conversione riguardò soltanto il titolo, perché in quella occasione quasi tutti insieme approvammo una nuova legge, pur muovendoci nell'ambito della proroga. Un anno fa, cioè, il Parlamento si rifiutò, in pratica, di operare la delimitazione dell'oggetto e dei termini della discussione che voleva imporre il decreto-legge del Governo e, travolgendo questa filosofia, preparò una legge, certamente insufficiente, ma comunque parzialmente innovativa rispetto ad una semplice proroga, abbozzando tra l'altro un canovaccio sul quale dovremo lavorare per preparare quella legge organica che tutti affermiamo di volere.

A tale proposito, mi piace ricordare quanto ebbe a dire lo scorso anno il relatore, onorevole Erminero, nel presentare il disegno di legge. Egli testualmente concludeva: « Desidero sottolineare la straordinaria

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

rietà e la limitatezza temporale del provvedimento al nostro esame, la cui portata risente del clima difficile in cui operiamo» — eravamo al tempo del famigerato «pacchetto» dei decreti fiscali, al tempo dell'aumento delle tariffe di taluni servizi essenziali — «Esiste intanto un impegno di riesaminare l'intera materia in un momento più disteso, al fine di proporre soluzioni che, pur nella indubbia difficoltà, non potranno non rispecchiare organicamente ed equitativamente le varie esigenze delle parti sociali interessate». Il Governo faceva identiche affermazioni attraverso l'intervento conclusivo dell'allora sottosegretario per la giustizia, onorevole Pennacchini. Questi richiamava gli studi approfonditi condotti in varie sedi ministeriali (bilancio e programmazione economica, lavori pubblici, ISPE, eccetera) che avevano consentito di individuare i temi qualificanti della futura disciplina organica la quale, previo accordo fra i gruppi della maggioranza, avrebbero consentito l'approntamento del relativo disegno di legge che il Governo intendeva appena possibile consegnare al meditato esame del Parlamento.

Mi piace, infine, ricordare quanto affermò nella dichiarazione di voto a nome del gruppo della democrazia cristiana l'onorevole De Leonardis, oggi attento presidente della Commissione speciale e — dobbiamo dirlo — ottimo relatore nel corso di questa discussione, il quale così si espresse: «Certo resta l'impegno di riesaminare tutta la materia con la preparazione di una legge organica che riassuma, aggiorni ed amplifichi le norme precedenti, al fine di fornire una disciplina chiara, moderna e sociale. È un impegno che è stato già assunto e che, solo per la complessità della materia, non è stato portato ancora a compimento. In un'atmosfera più distesa, non condizionata da scadenze straordinarie ed eccezionali, sarà affrontata tale problematica, che certamente troverà in questa Camera la volontà politica per la sua definitiva soluzione». Devo dire che ci trovammo un anno fa di fronte a solenni dichiarazioni da parte del relatore, da parte del Governo, da parte della democrazia cristiana, ma esattamente dopo un anno siamo di nuovo al punto di partenza.

La domanda che mi pongo è questa: quando sono state rese queste dichiarazioni, si era in buona fede? Erano in buona fede coloro che assunsero questi impegni, certamente non a titolo personale? Forse, con

un'attenta rilettura di quei discorsi, con uno sforzo di buona volontà, si potrebbe dire che non erano né in buona né in malafede: erano democristiani, emuli della Sibilla cumana (che forse l'onorevole Stefano Riccio conosce molto da vicino per essere mio concittadino) famosa per il suo oracolo «*ibis redibis non morieris in bello*», nel quale era sufficiente spostare una virgola per affermare una cosa o il contrario di essa. Infatti, in tutti e tre gli interventi ritroviamo l'oracolo; rispettivamente, si dice: «in un momento più disteso», «appena possibile», «in un'atmosfera più distesa». Eravamo allora in un'atmosfera niente affatto distesa: vi era stata la campagna elettorale per il *referendum* abrogativo della legge sul divorzio, vi era stato il risultato del 12 maggio 1974, la situazione sempre più pesante dell'economia, le elezioni in Sardegna e nel Trentino-Alto Adige, quindi la crisi di Governo, la campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali, infine il «terremoto» del 15 giugno scorso. Tempi più distesi non sono ormai possibili dopo trent'anni di malgoverno, a meno che — com'è augurabile — non troviate la forza ed il coraggio di convincervi che bisogna tener conto della volontà della stragrande maggioranza del popolo italiano, compresi i lavoratori cattolici. Bisogna che inauguriate un nuovo modo di governare con la partecipazione delle grandi componenti storiche della nostra società.

In questo quadro, ma al di là degli incontri, degli schieramenti, dei programmi e dei contenuti dei programmi, bisogna seriamente programmare il lavoro e, nel caso in discussione, fissare i tempi, le modalità e gli strumenti per tale lavoro. Non ci può — ad esempio — bastare la dichiarazione del presidente della Commissione speciale onorevole De Leonardis il quale afferma che se in autunno non iniziano i lavori per questa legge di regolamentazione dei fitti, ormai divenuta un'araba fenice, si dimetterà dal proprio incarico. Non ci basta questo, anche perché — mi permetta l'onorevole De Leonardis questa battuta che potrebbe anche essere un augurio — egli potrebbe dimettersi non per protesta, bensì per divenire ministro di un futuro Governo.

A mio parere sarebbe più opportuno decidere (come si è fatto ieri nell'incontro di alcuni gruppi parlamentari con la delegazione del SUNIA) la costituzione di una Commissione mista parlamentare per l'elaborazione di una legge organica. Noi vo-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

gliamo credere agli impegni. Tuttavia questi devono essere di segno diverso rispetto a quelli presi nel passato.

A questo punto, per riferirmi al merito della questione, vorrei ricordare che quando ci siamo trovati di fronte al decreto-legge di ulteriore proroga abbiamo assunto, come nel passato, assieme ad altre forze politiche, una posizione secondo la quale una pura e semplice proroga era inaccettabile. Essa, infatti, anche se accompagnata dalla disponibilità del Governo a risolvere organicamente il problema, tradiva lo spirito e la lettera delle innovazioni apportate con la legge n. 351 e quindi bisognava, come la Commissione ha fatto accogliendo anche alcune importanti indicazioni contenute nella proposta di legge comunista n. 3855, abbinata con la proposta dell'onorevole Stefano Riccio, predisporre un testo che fosse coerente con le decisioni prese un anno fa dal Parlamento. Non si poteva e non si può, onorevoli colleghi, invertire la tendenza. Il testo contiene già alcune importanti modificazioni che, insieme allo spostamento della data di scadenza al 31 dicembre 1976, sono la proiezione e la conseguenza della legge n. 351. È prevista cioè la possibilità di accorciare le distanze tra canoni bassi ed alti, non operando su uno solo degli elementi bensì su entrambi, aumentando i più bassi (quelli stipulati anteriormente al 1° gennaio 1953) e contemporaneamente riducendo i più alti (quelli stipulati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974).

Bisogna sospendere gli sfratti, pur con alcune limitazioni per casi particolari; considerare la proroga delle scadenze del vincolo di destinazione alberghiera (ed a questo proposito mi auguro giunga in porto la legge specifica che procede assai lentamente); bisogna infine confermare le altre norme della legge n. 351. Ma vi sono ancora alcune questioni importanti in ordine alle quali il nostro gruppo ha presentato degli emendamenti. Tra esse, ad esempio, vi è la proposta di facilitare, attraverso esenzioni, i piccoli proprietari, nonché quella di prolungare i tempi per le procedure di sfratto relative ad appartamenti che vengono venduti in modo frazionato.

Onorevoli colleghi, nei giorni scorsi abbiamo vivacemente discusso in Commissione intorno ad aggiustamenti a mio avviso di non rilevante entità; e continueremo a discuterne, anche se stringatamente, in aula. Sono state apportate modifiche migliorative; mi auguro che ne saranno apportate altre

e, a tale proposito, ci sforzeremo affinché taluni nostri emendamenti trovino accoglimento. Nel ricordare sempre, perciò, che la proroga delle locazioni degli immobili urbani è e deve essere limitata ad un anno, teniamo presente che quando arriveremo — e ci dobbiamo arrivare — al provvedimento organico (e per questa battaglia diamo appuntamento in autunno, da quest'aula, ai lavoratori), dovremo tener conto dell'incidenza che su di esso avranno i futuri provvedimenti concernenti l'equo canone. Ma come arrivare a tutto questo se, a parte la disciplina della materia in esame, non mutano gli indirizzi e l'azione del Governo in ordine ai problemi della casa, dell'edilizia scolastica, dell'edilizia pubblica e privata, del regime dei suoli, del credito, dei servizi, delle infrastrutture sociali, delle opere pubbliche? La crisi che investe tutto il settore dell'edilizia e delle industrie ad essa collegate si presenta assai grave ed allarmante, malgrado siano stati approvati, tra il maggio ed il giugno di quest'anno, alcuni provvedimenti migliorativi.

Per dimostrare che vi è stato un fortissimo calo dell'attività edilizia, con conseguente aumento della disoccupazione, particolarmente nel Mezzogiorno, citerò alcuni dati elaborati dall'ISTAT per il 1974. Il volume delle progettazioni di fabbricati, nel dicembre del 1974, ammontava a 19.836 metri cubi, con una contrazione del 62 per cento rispetto allo stesso mese del 1973. Una caduta massiccia, quindi, cui si è arrivati man mano a causa, tra l'altro, della stretta creditizia. In tutto il 1974 il volume dei fabbricati progettati in tutti i comuni è risultato di 295.663 migliaia di metri cubi, con una diminuzione del 27,2 per cento rispetto al 1973. La situazione è peggiore per quanto riguarda i fabbricati iniziati. Nel dicembre scorso ne furono iniziati per 12.821 migliaia di metri cubi, il 70,8 per cento in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Durante tutto l'anno sono stati iniziati lavori per 189.981 migliaia di metri cubi e la diminuzione, rispetto al 1973, è stata del 24,3 per cento. Per quanto riguarda, infine, i fabbricati ultimati, in tutto il 1974 si è costruito per 127.835 migliaia di metri cubi, con una diminuzione del 6,2 per cento rispetto al 1973. Quanto alle opere pubbliche, altro fondamentale settore dell'attività edilizia, le rilevazioni dell'ISTAT si fermano ad ottobre dello scorso anno. Nei primi 10 mesi del 1974, l'importo dei lavori iniziati per opere finanziate totalmente o parzialmente dallo Stato ammontava a 1.323,8 miliardi, con una

diminuzione dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I lavori eseguiti nei primi 10 mesi del 1974 ammontavano a 1.186,9 miliardi, con una contrazione del 2,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 1973.

L'occupazione operaia ha sensibilmente risentito della contrazione dell'attività edilizia, soprattutto nei settori dei fabbricati; e le cifre giustificano il grido d'allarme lanciato ripetutamente dai sindacati di categoria. Nel periodo gennaio-ottobre 1974 le giornate operaie sono state 31 milioni e 124 mila con una diminuzione del 12,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 1973. Questo che cosa ha significato, in definitiva, per l'occupazione? E dove ha pesato di più questa situazione? Il Lazio e la Campania hanno raggiunto un triste primato: un quarto dei disoccupati italiani si trovano in queste due regioni.

Sempre secondo i dati ISTAT le persone in cerca di occupazione (già occupate nel passato o alla ricerca di primo impiego) hanno raggiunto nel gennaio 1975 il 15,1 per cento del totale nazionale in Campania e il 10,6 per cento nel Lazio. A queste due regioni fanno seguito con percentuali oscillanti tra l'8,9 per cento e l'8,1 la Lombardia, la Calabria, la Sicilia e l'Emilia-Romagna. Particolarmente pesante si presenta la situazione nel Mezzogiorno. Mentre nel centro-nord su 100 abitanti 37 hanno un'occupazione, nel sud tale percentuale scende a 30. Queste cifre sono il risultato di un andamento « a forbice », che ha fortemente caratterizzato i livelli di impiego.

I disoccupati, diminuiti nel centro-nord dello 0,3 per cento, nel Mezzogiorno sono aumentati dall'1,4 per cento (valori che diventano ancora più significativi se si tiene conto della sola disoccupazione maschile, salita del 3,1 per cento nel sud contro una diminuzione del 2 per cento al nord). Particolarmente colpita risulta la Calabria, che nel giro di un anno ha registrato un calo nel numero degli occupati pari al 3,3 per cento. Né la situazione nel 1975 è migliore.

Tali dati debbono servirci, qualora non lo avessimo già fatto, a prendere coscienza della grave situazione in cui ci troviamo. È in questo contesto che vogliamo che il provvedimento in esame sia rapidamente approvato, ma con le modifiche che noi riteniamo indispensabili, per colmare alcune gravi lacune presenti nella situazione italiana. Il dibattito in corso ci dà anche l'occasione di rivolgere un invito al Governo e alla maggioranza di concentrare maggiormente la loro attenzione

sull'edilizia; in questo quadro appunto sollecitiamo i provvedimenti per il rilancio del settore. Dopo l'ultimo provvedimento del mese scorso, provvedimento di emergenza, dovrà seguire in tempi brevi l'esame del piano decennale, col rilancio della legge n. 865, tanto, troppo boicottata; lavoro, tra l'altro, iniziato nell'autunno scorso con interessanti incontri con i sindacati, con l'ANCE, con le organizzazioni dell'agricoltura, con le cooperative, con il SUNIA, con gli IACP. Questo dobbiamo fare se vogliamo superare la crisi. Questo dobbiamo fare se vogliamo muoverci nella direzione che il paese richiede. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCOTTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa » (*già approvato dalla I Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato*) (3114-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla XII Commissione (Industria):

« Credito agevolato al commercio » (*testo unificato già approvato dalla XII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato*) (1288-795-1266-1578-2227-2243-2279-2309-2311-2370-2377-2386-2644-2680-2681-2770-3258-B) (*con il parere della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lospinoso Severini. Ne ha facoltà.

LOSPINOSO SEVERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il mio intervento sarà sintetico e breve, diretto ad annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento, così come esso è stato elaborato nella Commissione speciale fitti, e diretto a dare un giudizio positivo dello sforzo che è stato compiuto in Commissione per arrivare ad un contemperamento delle esigenze degli inquilini e dei proprietari, anche se il provvedimento in esame deve ritenersi provvisorio.

Dovrei anch'io unirmi al coro delle voci che si sono sollevate in quest'aula per invitare il Governo ad approntare un disegno di legge organico che rielabori tutta la materia, e lo faccio volentieri, nella speranza e con l'augurio che l'incitamento che proviene dal Parlamento ponga veramente il Governo nella condizione di affrontare in modo definitivo questo scottante problema.

All'iniziativa del Governo dovrebbe aggiungersi l'iniziativa comune dei gruppi parlamentari volta a presentare proposte che possano avviare concretamente a soluzione il problema. A me interessa però, in questo momento, proprio per dare una breve e sintetica motivazione del voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, porre in rilievo gli aspetti positivi dello sforzo che è stato compiuto in seno alla Commissione speciale fitti. Ricalcherò brevemente ciò che è stato esaurientemente esposto dal presidente della Commissione, onorevole De Leonardis, il quale ha posto in evidenza i punti cruciali delle modifiche apportate in Commissione al provvedimento in esame.

La prima esigenza emersa è stata quella di prorogare di un anno i contratti attualmente in vigore, comprendendovi anche i nuovi contratti: ciò in base alla considerazione che, nei sei mesi previsti dal decreto-legge, sarebbe stato quasi impossibile riorganizzare l'intera materia, tenuto conto principalmente del periodo di inattività del Parlamento che coincide con le ferie estive. Una volta prorogati di un anno i contratti, era necessario, così come si è fatto, apportare al provvedimento alcune modifiche

per riequilibrare la situazione dei rapporti tra inquilini e proprietari.

Il provvedimento al nostro esame si divide sostanzialmente in due parti: una che riguarda la proroga dei contratti, ed è rilevante il fatto che nella proroga siano stati compresi anche i nuovi contratti, con la precisazione che la proroga stessa non vale per quei conduttori o subconduttori che, per il 1973, abbiano raggiunto un reddito complessivo netto non superiore ai 4 milioni. Si tenga presente che, ai fini del raggiungimento di tale livello di reddito, si tiene conto dei redditi di tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione. Per ciò che riguarda l'aumento dei canoni, il testo approvato in Commissione appare equilibratore: infatti prevede un aumento del canone in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947, e non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati dal 1° marzo 1947 al 1° gennaio 1953. Credo che sia stato inoltre presentato un emendamento riguardante una fascia di contratti che non erano stati tenuti presenti in Commissione. Un'altra norma degna di rilievo è quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 1-ter che prevede, per i contratti di locazione stipulati recentemente, la possibilità da parte del conduttore (nello stampato è contenuto un errore materiale, perché si parla di « locatore » in luogo di « conduttore ») la riduzione del 10 per cento del canone di affitto. Tale norma che si è rivelata necessaria poiché, come tutti sappiamo, in sede di libera contrattazione i fitti hanno raggiunto punte elevatissime che è necessario riequilibrare.

Vengono poi disciplinati i casi in cui non si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati. Si tratta di una normativa dalle importanti conseguenze, sottolineata in modo dettagliato dall'onorevole De Leonardis, che assume a fatti degni di considerazione quelli relativi alla urgente ed improrogabile necessità del locatore, alla morosità del conduttore, alla disponibilità da parte di quest'ultimo di altra abitazione, alla cessazione dell'attività alla quale l'immobile serviva, se esso è destinato ad uso diverso da quello di abitazione. Si è ritenuto iniquo che in presenza dei fatti di cui trattasi, già rilevati in sede giudiziaria, si dovesse arrivare alla sospensione dei provvedimenti cui facciamo riferimento.

Mi sembra che questi siano gli elementi più rilevanti della normativa al nostro esame. Essi, come dicevo all'inizio, sono diretti a

portare un certo equilibrio sia nelle situazioni degli inquilini, sia in quelle dei proprietari. Ritengo, dunque, che il Parlamento possa e debba approvare il provvedimento così come è stato elaborato in sede di Commissione speciale fitti, con le eventuali modifiche che mi pare siano state concordate nell'intento di coprire alcune lacune che si erano palesate. Concludo confermando il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana ed a tale annuncio aggiungo l'auspicio, la speranza — vorrei dire la certezza — che nell'anno a nostra disposizione la Commissione sia investita concretamente da disegni o proposte di legge che servano realmente, attraverso un vero confronto tra le forze politiche, a porre in condizioni il Parlamento di rielaborare completamente la materia e di dare un indirizzo sicuro che eviti, per l'avvenire, la necessità di dover pervenire a provvedimenti provvisori che, certo, non risolvono la drammatica situazione nella quale versa il settore.

PRESIDENTE. Onorevole Lospinoso Severini, ella ha perfettamente ragione: nello stampato, al terzo comma dell'articolo 1-ter è contenuto un refuso. Dove è detto « su richiesta del locatore » si deve leggere « su richiesta del conduttore ».

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il presidente della Commissione speciale, onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, *Presidente della Commissione speciale*. Mi pare che la discussione abbia portato a constatare l'opportunità del provvedimento al nostro esame. Sebbene vi siano state sfumature diverse nel giudizio sullo stesso, si è sostanzialmente manifestata adesione a riguardo. Ritengo, d'altra parte, di aver risposto anticipatamente, in sede di relazione, alle osservazioni che sono state poi formulate nel corso della discussione sulle linee generali. Non credo, dunque, sia necessario a questo punto tornare ad esaminare il provvedimento nel suo complesso.

Vorrei solo sottolineare che l'impegno di affrontare organicamente la materia alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive, è stato un impegno unanime di tutta la Commissione e non solo del suo presidente; il che mi pare una garanzia ai fini del raggiungimento di tale obiettivo.

Ho detto che il provvedimento era perfettibile; e a tale proposito il Comitato dei nove ha ritenuto di presentare alcuni emendamenti che hanno lo scopo di dare più chiarezza alle norme che stiamo esaminando. L'errore materiale di cui si è parlato è stato constatato anche dalla Presidenza della Camera.

Ritengo di poter concludere riaffermando l'utilità di questo provvedimento che certamente porterà chiarezza nei rapporti di locazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di potermi limitare a brevi considerazioni e ad alcune osservazioni sulle cose che ho udito nel corso di questo dibattito. Se in sede di discussione sulle linee generali di questo provvedimento avessimo dovuto affrontare il problema delle locazioni in tutta la sua vastità — problema della casa, problema dell'insufficienza tanto dell'edilizia privata quanto dell'edilizia pubblica a soddisfare le esigenze della nostra popolazione — sarebbe stata necessaria una discussione prolungata per diversi giorni. D'altra parte, volendo parlare con concretezza del provvedimento al nostro esame, penso che questo sia più agevole del corso dell'esame dei singoli articoli.

L'onorevole Quilleri ha detto cose che in parte possono essere condivise quando ha illustrato il principio elementare — che da tutti, e anche da me, è stato posto a base delle argomentazioni quando in tempi lontani abbiamo svolto altre discussioni sull'argomento — secondo cui il problema delle abitazioni in Italia potrà essere risolto solo quando le abitazioni stesse saranno, per numero e per qualità, sufficienti ai bisogni della popolazione. Tutti i rimedi legislativi che andiamo adottando, quale che sia la loro ampiezza, la loro perfezione o imperfezione, sono soltanto dei rimedi occasionali, frammentari, che certo non risolvono il problema.

Però, pur aderendo a questo principio di logica elementare, non si può dire che da esso consegua qualcosa di positivo; e lo stesso onorevole Quilleri nulla di preciso ha potuto dire a proposito di questa legge. Egli ci ha detto che questa legge

continua a scoraggiare l'iniziativa privata; però in questa occasione, oggi, a prescindere (e ritornerò poi sull'argomento) dalle responsabilità — se ci sono — accumulate negli anni passati per non aver risolto il problema neanche sul piano di una coerente legislazione, non ci ha detto che cosa oggi avremmo potuto fare di fronte alla situazione in atto.

Ci siamo trovati alla vigilia della scadenza del termine del blocco dei fitti e il blocco sarebbe caduto se non si fosse provveduto tempestivamente. Perciò, il Governo ha presentato un decreto-legge di pura e semplice proroga per sei mesi, nella presunzione, appunto, della possibilità e della volontà di affrontare in modo più approfondito il problema nei termini in cui è stato posto già da tempo; e sono termini che si riferiscono a forme più o meno articolate, più o meno accettabili in ordine all'applicazione dell'equo canone. Il provvedimento prevedeva una proroga di soli sei mesi perché ritenevamo che questo fosse un lasso di tempo sufficiente per il raggiungimento del risultato che ci eravamo prefisso. Però debbo dire che, da parte nostra, nutrivamo qualche scetticismo sul fatto che i termini fossero sufficienti, e la stessa Commissione ha condiviso il nostro dubbio circa la possibilità di provvedere entro sei mesi. Quindi il Governo non si è opposto, anzi, ha fatto propria la proposta di portare ad un anno la proroga. Naturalmente, a questo consegue, come ha poc'anzi rilevato l'onorevole Lospinoso Severini, quella serie di emendamenti che ogni parte politica ha ritenuto necessario proporre. Cioè, una volta che la proroga non era più solo di sei mesi, ma di un anno, bisognava provvedere ad alcuni accomodamenti per rendere più accettabile questo provvedimento e per rimediare ad alcuni degli aspetti più incresciosi e più iniqui della situazione attuale. A questa esigenza corrisponde il nuovo testo della Commissione speciale, cui il Governo ha collaborato e dato la sua adesione, come pure agli emendamenti presentati dal Comitato dei nove, migliorativi del testo, che il Governo dichiara fin d'ora di accettare.

Detto ciò, e per restare all'argomento proprio di questo limitato disegno di legge, vorrei soltanto dire poche parole, e non da Sibilla cumana. In generale, io parlo piuttosto chiaramente, ed anzi, sono restio a prendere impegni che so di non potere mantenere. Questa volta, tra l'altro, pren-

derei impegni per il mio successore e quindi sono ancora più prudente. La sola cosa che posso dire, ma con estrema serietà, è che il Governo mette a disposizione gli studi che ha fatto, e quindi il suo appoggio, ai lavori della Commissione speciale perché veramente si possa addivenire, anche senza consumare l'intero anno della proroga a disposizione, ad una regolamentazione generale di tutta la situazione (perché — riaffermo ancora una volta — il problema sostanziale delle abitazioni in Italia si risolverà nei modi che sono stati ricordati, cioè dando impulso alle costruzioni, sia da parte di enti pubblici sia di privati), che dovrà costituire un *corpus* legislativo, il più soddisfacente possibile.

Non credo di dover aggiungere altro. Ritengo che questo provvedimento, così come è stato modificato dalla Commissione, debba essere approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, al quale — comportando esso un'intera riformulazione del decreto-legge da convertire — s'intendono riferiti gli emendamenti. Se ne dia lettura.

GIANNANTONI, Segretario f.f., legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti gli articoli seguenti:

ART. 1-bis

A decorrere dal 1° luglio 1975, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere così aumentati:

1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947;

2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953.

Gli aumenti di cui al precedente comma si effettuano sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti.

Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovrà essere applicato.

L'aumento non può essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

ART. 1-ter

Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1975, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui al comma successivo, rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1974, l'ammontare del canone non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla pro-

roga ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è ridotto, su richiesta del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1975 relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1976.

ART. 1-quater

Per la durata della proroga di cui agli articoli precedenti è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

La sospensione non si applica:

1) ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore;

2) a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) a quelli fondati sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) a quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività alla quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

5) a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempimenti contrattuali del conduttore, e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

6) a quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

7) a quelli fondati sulla inesistenza del diritto alla proroga a' termini della presente legge.

ART. 1-quinquies

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è sostituito dal seguente:

« La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1 del precedente articolo 4 non è proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finché non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.

Il termine è ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltreché dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a lire 2 milioni annue, o se nei suoi confronti è in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosità, non suscettibile di sospensione. Il termine è altresì ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessità riguarda cittadini emigrati in paesi stranieri in qualità di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1° gennaio 1975. Il locatore dovrà dichiarare al magistrato se egli o il coniuge o le persone la cui necessità egli abbia dedotto siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovrà in tal caso dimostrare che la necessità non può essere convenientemente soddisfatta altrimenti ».

ART. 1-sezies

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata al 31 dicembre 1976.

ART. 1-septies

Sino alle date di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le disposizioni del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma:

La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino italiano e non

abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.

1. 1. **Biasini, Ascari Raccagni, Bandiera, Del Pennino.**

DEL PENNINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Il nostro emendamento risponde ad elementari esigenze di equità, dato che, secondo il testo proposto, il blocco dei fitti si applica ai cittadini italiani solo quando il reddito non superi i 4 milioni annui, mentre gli stranieri, non essendo accertabile il loro reddito, godono di fatto di un blocco totale, anche quando dispongono di redditi più elevati.

Non si tratta di un problema di piccole dimensioni. Basti pensare che gli stranieri che godono del blocco dei fitti sono, specie in grandi città come Firenze, Milano, Roma, numerosissimi, intorno ai 22-25 mila.

A parte l'irragionevolezza di sacrificare alcuni cittadini italiani per favorire non già altri cittadini più bisognosi, bensì cittadini di paesi che non solo non offrono alcuna reciprocità in tale campo, ma la cui legislazione non prevede affatto il regime della disciplina degli affitti, appare decisamente iniquo sacrificare classi sociali spesso umili, che costituiscono la tradizionale popolazione dei centri storici e dei quartieri cosiddetti caratteristici, per favorire inquilini stranieri, quale che sia il loro reddito: e ciò anche qualora questi ultimi si servano dell'immobile a fitto bloccato per trascorrervi solo brevi periodi, e saltuariamente, dimostrando, con ciò stesso, un tenore di vita che basta a collocarli fuori dell'ambito delle categorie più bisognose di protezione.

L'emendamento presentato dall'onorevole Biasini, unitamente ad altri colleghi del gruppo repubblicano, tiene conto delle esigenze manifestate, nel corso del dibattito svoltosi ieri in seno alla Commissione speciale, dall'onorevole Erminero, il quale aveva lamentato una possibile discriminazione a danno dei lavoratori stranieri che prestano la loro opera in Italia in applicazione di norme comunitarie. Dal blocco, infatti, noi prevediamo siano esclusi soltanto quegli stranieri che non hanno avuto la residenza permanente in Italia nel periodo della locazione. Restano così esclusi dalle

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

norme sul blocco dei fitti coloro che occupano immobili per trascorrervi le vacanze e, comunque, tutti coloro che hanno in locazione un appartamento, ma vi dimorano soltanto per motivi turistici.

In questi limiti, l'emendamento si propone di dettare una particolare disciplina per quegli inquilini stranieri — e si tratta di casi che sono più numerosi di quanto non si creda comunemente — che decisamente non è opportuno siano assoggettati (e quindi da essa tutelati) alla disciplina di cui al decreto-legge che stiamo per convertire in legge. E questo il motivo che, io credo, illustra sufficientemente e dà ragione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma:

La proroga si applica anche alle locazioni destinate ad uso di abitazione relative ad alloggi anche parzialmente arredati con mobilio.

1. 2. Busetto, Spagnoli, Ciai Trivelli Anna Maria.

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgerlo.

BUSETTO. L'emendamento vuole porre fine ad una situazione a dir poco scandalosa (mi si perdoni, signor Presidente, questa espressione), sotto il profilo di un'accentuata attività speculativa che taluni proprietari di case attuano a danno soprattutto di studenti universitari che convivono in uno stesso appartamento, ovvero di persone costrette a trasferirsi improvvisamente da un luogo all'altro per ragioni di lavoro, e ciò soprattutto quando si tratta di alloggi situati nei centri storici, che sono stati oggetto di rifacimenti o di ristrutturazioni interne. Tali ristrutturazioni, purtroppo, sono avvenute, in larga misura in alcune città del nostro paese, con la complicità e la connivenza delle autorità, che hanno concesso licenze edilizie senza preoccuparsi di attuare controlli rigorosi, anche sotto il profilo del rispetto e della conservazione dell'ambiente e del patrimonio artistico, storico, culturale e monumentale dei centri storici.

Si pensi che, con il pretesto dell'arredamento che viene realizzato in questi cosiddetti mini-appartamenti — arredamento che in alcuni casi si riduce ad una semplice branda! — i proprietari riescono a realizzare

enormi rendite di posizione: tanto che vani la cui superficie varia da 8 a 50 metri quadrati vengono locati per canoni che variano da 50 a 150 mila lire mensili. Naturalmente non sempre, in questi casi, l'arredamento si riduce alle più elementari suppellettili; ma perfino questo è avvenuto, specialmente a Torino, nell'epoca delle grandi immigrazioni.

Il fatto è che, per l'essere considerati come alloggi arredati, questi mini-appartamenti sfuggono al regime vincolistico. In tal modo si perpetua nel tempo, in considerazione della « pendolarità » residenziale propria della categoria degli studenti, una vera e propria situazione di ricatto verso tale categoria. Potrei citare il caso della mia città, Padova, che conta circa 40 mila studenti, dei quali settemila residenti nei mini-appartamenti e costretti a pagare fitti molto elevati. Potrei citare i casi di Firenze, Torino, Milano e della stessa Roma. E non è soltanto la categoria degli studenti ad essere colpita da una situazione di questo genere.

Lo scopo dell'emendamento, dunque, è di far rientrare nel regime vincolistico anche gli appartamenti di questo tipo, cioè che vengono affittati già arredati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1-bis con i seguenti:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i canoni delle locazioni di immobili urbani ininterrottamente soggette a proroga legale possono essere aumentati a richiesta del locatore nella seguente misura:

1) in misura non superiore al 30 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947;

2) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 ed il 1° gennaio 1953;

3) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 ed il 1° dicembre 1969;

4) in misura non superiore al 5 per cento per i contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 1969.

1-bis. 1.

Quilleri, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Questo emendamento è molto chiaro, e si illustra da sé.

Vorrei soltanto osservare che, mentre il disegno di legge prevede la possibilità di aumentare i canoni solo per i contratti stipulati fino all'anno 1953, l'emendamento presentato dal gruppo liberale prevede aumenti scaglionati fino al dicembre del 1969 e oltre. È vero che la stessa Commissione ha presentato l'emendamento 1-bis. 4, con il quale accoglie parzialmente una delle nostre richieste, in quanto stabilisce un aumento non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il gennaio del 1953 ed il 31 dicembre del 1965; ma a me pare — lo dicevo prima, intervenendo nella discussione sulle linee generali — che, se si tiene conto degli indici della svalutazione di questi ultimi anni, ci si accorge che, pur con questi aumenti, non si riesce a raggiungere ancora limiti tollerabili.

Per questo motivo di equità, ed anche per le ragioni che ho ampiamente esposto prima, ritengo che questo nostro emendamento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1-bis, dopo il punto 2), aggiungere il seguente punto:

3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.

1-bis. 2. **Biasini, Ascari Raccagni, Bandiera, Del Pennino.**

Aggiungere, alla fine dell'articolo 1-bis, il seguente comma:

Gli aumenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo si applicano anche agli immobili ad uso diverso dall'abitazione, sia nei confronti di locatori persone fisiche, che di persone giuridiche, purché non si tratti di enti di assistenza e beneficenza.

1-bis. 3. **Biasini, Ascari Raccagni, Bandiera, Del Pennino, La Malfa Giorgio.**

DEL PENNINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Dato l'aumento considerevole che il provvedimento in esame consente per i canoni stipulati in epoca più lontana, diventa una questione di semplice equità creare una fascia intermedia, che

eviti salti troppo bruschi, scompensi troppo forti tra canoni sostanzialmente simili perché fissati a pochi mesi o addirittura a poche settimane di distanza. È questo il motivo per il quale con l'emendamento 1-bis. 2 proponiamo che si stabilisca un aumento non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.

L'emendamento 1-bis. 3 si propone di evitare che, nel momento stesso in cui si gravano con l'aumento del canone gli inquilini con fitto bloccato da 25 o più anni, che sono, in genere, pensionati gravemente danneggiati dall'aumento del costo della vita, sfuggano invece all'aumento i fitti di immobili utilizzati per attività commerciali, artigianali, o di professionisti, attività cioè che consentono a chi le svolge un immediato adeguamento dei redditi monetari alla evoluzione del costo della vita.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi terzo e quarto dell'articolo 1-ter.

1-ter. 1.

Quilleri, Giono, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Proponiamo, con questo emendamento, di sopprimere il terzo e quarto comma dell'articolo 1-ter, perché ci sembra che le norme in esso contenute costituiscano una terribile ingiustizia. C'è un contratto che ha avuto origine dal libero incontro tra domanda e offerta di due cittadini perfettamente capaci di stipulare un negozio giuridico: arriva il legislatore a dire che il canone pattuito in quel contratto deve essere ridotto del 10 per cento. Una norma siffatta non può che dare origine ad un enorme contenzioso: si arriverà alla costituzione di un sindacato degli inquilini!

Chiediamo inoltre la soppressione del quarto comma: e sono veramente curioso di vedere quale esito avrà la votazione di questo emendamento, in quanto si tratta dello stesso emendamento che, presentato questa mattina in Commissione dall'onorevole Padula, ha provocato una spaccatura in seno alla maggioranza e in seno allo stesso gruppo democristiano, tanto da determinare la rinuncia all'incarico del relatore, onorevole de' Cocci, il quale aveva espresso su questo emendamento parere favorevole.

Il quarto comma dell'articolo 1-ter stabilisce che i canoni di appartamenti rimasti liberi dopo essere stati soggetti al precedente regime vincolistico non possono essere aumentati di più del 5 per cento. Facciamo un esempio pratico: si libera un appartamento il cui fitto era bloccato dal 1947 e che, con tutti gli aumenti di legge, era locato oggi a 200 mila lire. Con questa norma, non potrebbe essere riaffittato a più di 210 mila lire: ma c'è il piccolo particolare che in questo modo il proprietario non potrebbe neppure ripagarsi le spese di ripulitura!

La conseguenza sarebbe una diminuzione del numero degli alloggi immessi sul mercato per essere affittati. Nessuno, infatti, può pensare ad affittare un alloggio senza ricavarne neppure le somme necessarie a far fronte alla sua manutenzione. Non vi è dubbio che in questo modo si provocherebbe un enorme aumento delle occupazioni di appartamenti e, in definitiva, del contenzioso.

Poco fa, in maniera molto arguta, il ministro Reale ha detto che io, nel mio intervento nella discussione sulle linee generali, non ho dato alcuna valida indicazione. Il fatto è, onorevole ministro, che siamo ormai in un mare di guai e che c'è poco da suggerire, se non, come ho fatto, una direzione di massima in cui camminare, che non può essere che quella di un'attenuazione, sia pure graduale, dei vincoli, che consenta una ripresa di investimenti nel bene-casa: senza questo, il blocco dei fitti finirà per rivolgersi contro se stesso e per condurci fatalmente alla coabitazione.

Come ho già detto, sono molto curioso di vedere quale sarà l'atteggiamento della maggioranza su questo emendamento, per le ragioni che ho prima spiegato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente articolo:

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti, il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione ha diritto di richiedere al locatore l'importo del canone percepito dal precedente conduttore dello stesso immobile alla data del 1° gennaio 1971 o del canone iniziale nel caso di immobile locato per la prima volta successivamente a tale data, nonché le generalità di tale conduttore.

Il locatore deve comunicare le notizie di cui sopra entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta del locatore, il conduttore può corrispondere il fitto dovuto per legge sulla base di dati certi sull'importo del canone corrisposto dal precedente conduttore; in mancanza potrà operare una riduzione non superiore al 20 per cento rispetto al canone fino ad allora corrisposto, senza che l'esercizio di questo diritto possa costituire morosità o causa di risoluzione del contratto.

1-ter. 01. Vetrano, Busetto, Spagnoli, Todros, Coccia, Baldassi, Carrà.

Sostituire il numero 1 dell'articolo 1-quater con il seguente:

1) ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833.

1-quater. 1. Spagnoli, Todros, Busetto, Stefanelli, Coccia, Ciai Trivelli Anna Maria.

Sostituire il n. 5 dell'articolo 1-quater con il seguente:

5) a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per inadempienze contrattuali del conduttore che nella sentenza siano definite gravi, e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite.

1-quater. 2. Coccia, Busetto, Todros, Spagnoli, Perantuo.

Sostituire il n. 7 dell'articolo 1-quater con il seguente:

7) la sospensione si applica limitatamente alla data del 31 dicembre 1975 per le sentenze di rilascio degli immobili locati fondate sull'accertamento dell'inesistenza del diritto alla proroga prevista dall'articolo 1 della presente legge.

1-quater. 3. Todros, Spagnoli, Busetto, Stefanelli.

Aggiungere, alla fine dell'articolo 1-quater, il seguente comma:

Nei casi previsti dai nn. 3, 4 e 6 la graduazione dello sfratto non potrà essere inferiore ad un periodo di quattro mesi.

1-quater. 4. Stefanelli, Spagnoli, Busetto, Ciai Trivelli Anna Maria.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente articolo:

Entro il 31 dicembre 1975, nei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti secondo l'ultimo censimento, è istituita una commissione presieduta dal sindaco o da un suo incaricato e composta da tre membri eletti, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze, da due rappresentanti dei proprietari di immobili scelti da una terna proposta dall'associazione nazionale più rappresentativa, da due rappresentanti dei conduttori scelti in una terna proposta dal sindacato nazionale degli inquilini più rappresentativo. La commissione è eletta dal consiglio comunale.

I comuni con più di 50 mila abitanti potranno costituire più commissioni con ripartizione delle zone di competenza.

Le Commissioni potranno altresì essere costituite nei comprensori intercomunali costituiti da comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti.

Alla commissione comunale è devoluto il compito di provvedere alla formazione e aggiornamento dell'« anagrafe delle locazioni e degli alloggi », con la collaborazione dell'ufficio tecnico erariale, dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio comunale dei tributi, dell'ufficio del registro e della conservatoria dei registri immobiliari.

Su ricorso di una o di entrambe le parti, la commissione indicherà altresì:

l'ammontare del fitto legalmente dovuto per i contratti soggetti a regime vincolistico, o per i quali comunque l'entità del canone è regolata dalla legge;

l'entità delle spese accessorie in tutti i contratti di locazione.

Nei casi di manifesta sproporzione dei canoni legali e contrattuali in rapporto a particolari situazioni del mercato locatizio, può indicare un canone ritenuto equo che non superi o non sia comunque inferiore al 20 per cento del canone legale o contrattuale, sulla base dei seguenti criteri:

a) rendita catastale dell'immobile locato;

b) valore accertato dell'immobile nell'ultimo trasferimento di proprietà ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sull'incremento di valore;

c) costo di costruzione dell'immobile rivalutato monetariamente ma dedotto l'ammortamento del capitale investito nella co-

struzione e in particolare dei mutui gravanti su di esso;

d) stato della costruzione, dotazione di servizi, ubicazione, dotazione di attrezzature urbane e di servizi locali;

e) condizioni economico-sociali delle parti;

f) situazione dei valori medi di alloggi siti nella stessa zona e con lo stesso regime legale, desumibili dall'anagrafe delle locazioni.

Su ricorso di una o di entrambe le parti, la commissione esperisce la conciliazione nelle controversie relative al rilascio dell'alloggio fondate sull'addotta urgente ed improrogabile necessità del locatore.

A seguito del ricorso, proponibile anche oralmente, il presidente della commissione delega uno dei componenti a svolgere l'attività istruttoria. Questi convoca a tal fine le parti innanzi a sé o, in caso di necessario sopralluogo, presso l'alloggio di cui deve indicare il canone o di cui si chiede il rilascio.

Esperisce, quindi, il tentativo di conciliazione e, ove questo non riesca, rimette la decisione sulle indicazioni richieste alla commissione.

I processi verbali di conciliazione relativi all'entità del canone vengono trasmessi all'anagrafe delle unità immobiliari locate. Il pretore, su istanza delle parti interessate, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

La procedura innanzi la commissione comunale, ove regolarmente costituita, è condizione di procedibilità per ogni controversia relativa alla determinazione del canone e delle spese accessorie, e all'azione di rilascio per urgente e improrogabile necessità.

L'azione deve essere proposta entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia della commissione e con la produzione di copia autentica della pronuncia stessa. La decisione della commissione autorizza le parti a corrispondere o a pretendere il fitto stabilito dalla commissione, fino a che non intervenga un diverso giudicato.

Le spese relative al funzionamento delle commissioni e al rimborso delle spese e al compenso dell'opera di collaborazione dei commissari sono a carico del bilancio comunale.

1-septies. 02. Todros, Busetto, Spagnoli, Milani, Conte.

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da fabbricati relativi a immobili dati in locazione in regime di blocco, si detrae dall'imposta la somma di lire 100 mila quando il reddito complessivo, comprensivo di tutti i redditi imputati al contribuente, è inferiore a lire 5 milioni e quando gli immobili suindicati, che concorrono alla formazione del reddito del contribuente, non siano costituiti da più di due alloggi ad uso di civile abitazione o da più di 80 metri quadrati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ».

1-septies. 03. **Raffaelli, Vespignani, Spagnoli, Busetto, Todros.**

SPAGNOLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti e articoli aggiuntivi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. L'articolo aggiuntivo Vetrano 1-ter. 01 tende a dare maggiore forza ed efficacia ad una norma già esistente. Nella legislazione precedente, quella del 1974, è stato impostato un sistema in base al quale i canoni relativi alle locazioni stipulate alla data del 1° gennaio 1971 o i canoni iniziali delle locazioni stipulate per la prima volta successivamente a tale data dovevano essere riportati sostanzialmente a questi dati; tuttavia, nella pratica, si è verificato un grave inconveniente, e cioè che l'attuale conduttore incontra difficoltà per poter conoscere qual è l'entità del canone iniziale o di quello corrisposto dal precedente inquilino alla data del 1° gennaio 1971, in quanto o non conosce l'inquilino che abitava l'appartamento a quella data, o non conosce l'inquilino che vi abitava nel momento in cui la locazione è stata stipulata per la prima volta posteriormente.

Nella precedente legge avevamo stabilito l'obbligo per il proprietario di comunicare, a richiesta dell'inquilino, il nome del precedente conduttore e l'entità del fitto al quale ricondurre il canone da corrispondere in applicazione della norma legislativa. Avevamo inoltre stabilito che il proprietario dovesse rispondere a questa richiesta nel termine di 30 giorni. Sennonché, come era

prevedibile, trattandosi di una norma sprovvida di sanzione, nella pratica tutto questo non è avvenuto. L'inquilino ha chiesto chi fosse il precedente locatario nel 1971, e quale fosse l'entità del fitto corrisposto a quella data oppure all'inizio della locazione, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, il proprietario non ha neppure risposto. Così la norma è rimasta inattuata, con beffa per l'inquilino desideroso di ricondurre il proprio canone al beneficio che la legge aveva espressamente previsto e senza che l'inquilino stesso potesse trovare un'altra qualsiasi soluzione, mentre al proprietario non derivava alcuna sanzione per questo suo comportamento.

Il nostro articolo aggiuntivo tende a superare questo inconveniente e a dare un'attuazione più precisa al precetto legislativo, dicendo in sostanza che, nel caso in cui il proprietario non dovesse rispondere alla richiesta formulata dall'inquilino, questo ha la possibilità di fare accertamenti per conto proprio e di corrispondere un fitto minore sulla base dei dati accertati, senza che questa corresponsione possa essere, come purtroppo è avvenuto, considerata causa di morosità e causa di risoluzione del contratto.

Inoltre, prevediamo che qualora l'inquilino dovesse incontrare in concreto delle difficoltà per ottenere questi dati certi relativi all'importo del fitto corrisposto dai precedenti inquilini, lo stesso abbia la possibilità di applicare, *a forfait*, una diminuzione del 20 per cento rispetto al fitto pagato. Probabilmente, di fronte a questa diminuzione, il proprietario potrebbe essere stimolato — nel caso in cui, riferendosi ai precedenti canoni, il fitto realmente dovuto sia superiore a quello risultante dalla riduzione del 20 per cento — a fornire quei dati che purtroppo fino ad oggi vengono tenuti nascosti.

Si tratta, quindi, di dare attuazione ad una norma che, essendo sprovvida di sanzione, è rimasta nella stragrande maggioranza dei casi del tutto inattuata. Non ha senso fare delle leggi se queste rimangono pure e semplici affermazioni teoriche o generiche o programmatiche, rimesse per la loro attuazione alla buona volontà del prossimo. È invece necessario che ogni precetto sia provvisto di sanzioni, anche tenendo presente che in questo caso la loro mancanza ha impedito l'applicazione di una norma che ha un grande valore morale di carattere generale. Da ciò risulta chiara la necessità di supplire a questa carenza e di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

intervenire con questa norma che noi abbiamo proposto e che sottoponiamo all'attenzione della Camera.

In sostanza, quindi, non si tratta di una innovazione, ma semplicemente di un nuovo meccanismo che tende a dare applicazione reale e concreta a un precetto già esistente, ma purtroppo sfornito di sanzione.

Anche per quanto riguarda il mio emendamento 1-*quater*. 1, si tratta soltanto di una specificazione, per evitare interpretazioni giurisprudenziali che si sono determinate in materia di sospensioni di sfratti. Con questo emendamento, come con i successivi, entriamo nell'ambito della materia su cui il testo della Commissione innova più profondamente, che è la materia della sospensione degli sfratti.

Verremo poi alle singole ipotesi di sospensione. Per quanto riguarda la prima ipotesi, il provvedimento in esame esclude che lo sfratto possa essere sospeso — e giustamente, così come lo prevedeva la precedente legge — nel caso di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore. Rispetto a questa formulazione, riteniamo opportuno aggiungere qualcosa che nella legge c'è già, ma che molte volte, proprio per non essere richiamato esplicitamente, viene disatteso a causa di interpretazioni giurisprudenziali carenti, limitate o distorte. Vogliamo dire, cioè, che la sospensione deve continuare ad applicarsi quando vi è un provvedimento di rilascio fondato, sì, sulla morosità, ma su una morosità che è stata poi successivamente sanata per effetto della concessione del termine di grazia che è contenuto nella stessa sentenza di rilascio.

Nel caso in cui il provvedimento di rilascio preveda la possibilità di sanatoria e la sanatoria effettivamente intervenga, noi chiediamo che la sospensione possa continuare ad applicarsi. Mi pare che su questo punto non vi siano dubbi: l'unico dubbio — il relatore vi ha accennato — può riguardare la superfluità di questo emendamento. Ma, dinanzi a interpretazioni giurisprudenziali discutibili, ritengo sia quanto meno utile, anzi necessario, superare qualsiasi equivoco o ambiguità.

Sull'emendamento Coccia 1-*quater*. 2, desidero richiamare l'attenzione del ministro. Il provvedimento in esame prevede che la sospensione dello sfratto non si applichi in relazione ai provvedimenti fondati sulla risoluzione del contratto di locazione « per gravi inadempienze contrattuali ». I giudici,

che fino ad oggi hanno emanato sentenze relative a risoluzioni di contratto per inadempienza, non si sono mai preoccupati — come era logico fare — di stabilire se l'inadempienza dovesse essere considerata grave o non grave. La gravità o no dell'inadempienza dovrebbe dunque essere valutata puramente e semplicemente in sede di esecuzione, perché dal testo della sentenza non risulta. Ecco, perciò, la necessità di specificare questo punto nella sentenza, per evitare arbitri o discrezionalità in sede di esecuzione, prescrivendo che la sospensione non si applica soltanto in quei casi in cui nella sentenza è detto espressamente — con un giudizio che il magistrato dovrà formulare se vorrà poi dare un certo seguito alla sua sentenza per quanto riguarda la sospensione — che le inadempienze devono essere definite gravi. Non riesco infatti a comprendere in quale modo la questione si possa risolvere, quando oggi il giudice non è tenuto a specificare se le inadempienze devono essere ritenute gravi, essendo sufficienti le semplici inadempienze per giungere a sentenze di risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda l'emendamento Todros 1-*quater*. 3, mi sembra che sullo stesso argomento vi sia un analogo emendamento della Commissione, dal quale ritengo che il nostro possa ritenersi assorbito. Sarebbe però opportuno che l'emendamento della Commissione non venisse riferito soltanto ai casi delle locazioni che non rientrano nel blocco, ma anche ai casi previsti dai numeri 3, 4 e 6 dell'articolo 1-*quater*. Perché, onorevole ministro? Perché anche qui ci troviamo di fronte alla stessa esigenza che si verifica nei casi delle locazioni escluse dal blocco. Si tratta di innovazioni che noi apportiamo rispetto alla legislazione precedente; ciò sta a significare che, se la legge entrerà in vigore, immediatamente alcune esecuzioni che prima erano sospese si riattiveranno e potranno condurre ad esecuzioni effettive nel giro di pochissimo tempo, in uno o due mesi. Per evitare gli inconvenienti abbastanza gravi e rilevanti che si potrebbero determinare a causa di questa modificazione, di questa inversione di tendenza, credo sia necessario, non solo per i casi di locazione non previste dal blocco, ma anche per le innovazioni da noi previste ai numeri 3, 4 e 6 dell'articolo 1-*quater*, prevedere un lasso di tempo di quattro mesi nel quale anche queste situazioni possano trovare soluzioni concrete. Questo è appunto il senso dell'emendamento Stefanelli 1-*quater*. 4.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Todros 1-septies. 02, signor Presidente, so già quale sarà la risposta del ministro. Credo non sia il caso di illustrare tale articolo aggiuntivo in questa sede, perché ne abbiamo parlato abbastanza. Tuttavia, questo articolo aggiuntivo intende stimolare il ministro a fornirci una risposta non solo sul suo generico intendimento di introdurre l'equo canone o di promuovere in ogni caso una legge che possa in qualche modo regolare la questione delle locazioni private, ma anche — se avrà la bontà di farlo — sulle linee di carattere generale della futura soluzione dicendo se i lunghissimi studi compiuti dai ministri suoi predecessori, o da lui stesso quando era predecessore di se stesso, hanno potuto in qualche modo dare un minimo di indirizzo per la legislazione che dovrà venire. Non c'è dubbio, onorevole ministro, che le promesse oggi hanno un valore, ma cominciano ad essere svalutate nel momento in cui sono lasciate nel vago e nel generico. Di conseguenza, questo articolo aggiuntivo tende a farci conoscere, onorevole ministro, se per lo meno qualche linea direttrice in materia di equo canone sia stata elaborata dal suo Ministero. Se è vero che a settembre discuteremo la questione generale dell'equo canone, vorremmo sapere per cortesia dal ministro quali sono i risultati delle montagne di studi, delle elaborazioni dei gruppi di lavoro che il ministero ha sempre affermato di avere promosso: desideriamo sapere se da questa montagna di carte e di studi sia stata partorita almeno una linea di indirizzo in materia di equo canone. Vorremmo anche sapere se quelle commissioni che noi abbiamo previsto nell'articolo aggiuntivo sono anche previste nei progetti di riforma che a settembre dovremo finalmente cominciare a conoscere.

Ecco i motivi di questo articolo aggiuntivo, che è essenzialmente provocatorio. Attendo pertanto con un certo interesse non la risposta nel merito, ma la risposta di indirizzo, che desideriamo ricevere dal ministro in termini finalmente più concreti.

L'ultima questione è quella prevista dall'articolo aggiuntivo Raffaelli 1-septies. 03. È una questione che riguarda i piccoli proprietari; riguarda la soluzione che noi abbiamo proposto per eliminare il disagio dei piccoli proprietari che hanno soltanto due alloggi e beneficiano di un reddito inferiore ai 5 milioni. Non proponiamo una solu-

zione che gravi sull'inquilino, ma proponiamo delle detrazioni di carattere fiscale che in qualche modo possano rendere meno difficile la situazione dei piccoli proprietari. Perché è giusto che ci sia una detrazione fiscale? Perché è ovvio che debba essere la collettività, e in modo particolare il fisco, a farsi carico dei problemi che derivano dalla mancata adozione di scelte politiche che si è purtroppo protratta per tanti anni e della quale coloro che più hanno risentito sono i piccoli proprietari, su cui grava in misura maggiore il peso di un regime vincolistico che si è dovuto e si deve ancora tenere in piedi perché non si è riusciti a giungere né ad una coerente politica della casa, né tanto meno a soluzioni, in materia di locazioni private, fondate sulla perequazione dei canoni e sul regime di equità. Per questo noi abbiamo presentato tale soluzione, dicendo che attraverso questa strada si può cominciare a lenire o ad attenuare il disagio dei piccoli proprietari, ai quali tutti quanti i settori della Camera sono soliti riferirsi quando si discute di questi problemi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Biasini 1. 1:

Aggiungere, in fine, le parole: La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito inferiore a 6 milioni annui, nonché per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici.

0. 1. 1. 1. **Busetto, Spagnoli, Ciai Trivelli Anna Maria.**

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgerlo.

BUSETTO. Sarò telegrafico, perché la nostra proposta è di una chiarezza cristallina, e non ha bisogno di commenti. Il nostro subemendamento accetta la logica dell'emendamento 1. 1, che vuole porre riparo a quelle situazioni che vedono alcuni cittadini stranieri, molto ricchi e facoltosi, occupare, magari per qualche settimana o per qualche mese, interi palazzi, godendo del regime vincolistico e dei benefici del blocco delle locazioni. Questa è una ingiustizia, e ci rendiamo conto che la misura proposta dall'onorevole Biasini tende ad eliminare le punte più sperequate e più in-

giuste che sono purtroppo connesse — non per nostra colpa e responsabilità — al regime vincolistico. È necessario, però, prevedere delle eccezioni per gli studenti universitari, per gli studiosi, i ricercatori e coloro che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro dipendente, e che abbiano un reddito inferiore ai 6 milioni l'anno. Questi cittadini stranieri non si trovano nelle condizioni in cui possono trovarsi i facoltosi stranieri ai quali ho fatto prima riferimento; dobbiamo considerare le situazioni degli studenti iscritti all'università di Perugia, del ricercatore che venga in Italia per fare una monografia e degli altri cittadini stranieri ai quali facciamo riferimento nel nostro subemendamento. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Biasini, e soprattutto l'onorevole ministro, di tener conto di queste situazioni, anche per evitare che, per porre termine ad un'ingiustizia, si corra il rischio di crearne una nuova a danno di altre categorie di cittadini stranieri, quali quelle elencate nel nostro subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea dell'articolo 1-quinquies, sostituire le parole: tre anni, con le parole: due anni.

1-quinquies. 1.

Quilleri, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente articolo:

Gli istituti autonomi per le case popolari, su documentata decisione della regione, sono autorizzati ad acquistare alloggi messi in vendita frazionata da società immobiliari od enti, quando per i detti alloggi vige il blocco dei fitti e l'occupante dell'alloggio si trova nella impossibilità di ottenere in assegnazione un alloggio economico popolare sia per mancanza di requisiti sia per l'indisponibilità stessa di nuovi alloggi in numero congruo, che non permette loro di entrare nella graduatoria in posizione tale da ottenere l'assegnazione.

1-septies. 01.

Ciampaglia, Reggiani.

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Con il mio articolo aggiuntivo voglio porre all'attenzione dell'Assemblea un fenomeno assai grave che si sta verificando nel settore delle società immobiliari. Tali società, non avendo più convenienza a tenere vecchi fabbricati in fitto, tendono a vendere tali costruzioni, con gravi ripercussioni sugli occupanti. Mi riferisco ad un episodio avvenuto a Napoli ad opera della società « Bel Poggio », la quale ha messo in vendita frazionata ben 400 alloggi la cui costruzione risale a 40 anni fa. Tali alloggi sono occupati da operai e pensionati di una certa età, i quali non sono né in condizioni di ottenere un nuovo alloggio economico, né di poter prendere in affitto un altro appartamento.

Per questo, che potrebbe essere un caso emblematico e significativo, abbiamo tentato di risolvere il problema (che potrebbe provocare tensioni non solo a Napoli, ma anche in altre città) con il presente articolo aggiuntivo. Tale fenomeno interessa, oltre alle società immobiliari, anche gli enti pubblici, i quali, a loro volta, tendono a disfarsi delle vecchie costruzioni.

Quando abbiamo preso l'iniziativa per sanare tale situazione, ci siamo trovati nell'impossibilità di agire, poiché mancava un qualsiasi strumento legislativo idoneo. Per tale ragione, con questo articolo aggiuntivo si mira di porre rimedio a tale stato di cose. Nel caso particolare prima citato, da parte dell'istituto per le case popolari vi era una certa predisposizione all'acquisto di tali alloggi, tuttavia tale istituto si è trovato nell'impossibilità di procedere all'acquisto per la mancanza — ripeto — di uno strumento legislativo adatto. Propongo, quindi, con questo articolo aggiuntivo che, quando queste vendite frazionate riguardino alloggi occupati da persone anziane, non in condizione di acquistare un nuovo alloggio, il competente istituto autonomo per le case popolari — su decisione della regione — proceda all'acquisto dei suddetti alloggi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1-bis, aggiungere, dopo il n. 2, il seguente:

3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1965.

1-bis. 4.

La Commissione.

All'articolo 1-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli aumenti previsti nel precedente comma si applicano, nei casi di cui ai nn. 1 e 2, sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti; e nel caso di cui al n. 3 sul canone corrisposto dal conduttore alla data del 31 dicembre 1965.

1-bis. 5.

La Commissione.

Al secondo comma dell'articolo 1-quater, sostituire il n. 7 con il seguente comma:

La sospensione si applica altresì, per mesi quattro dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai provvedimenti fondati sull'inesistenza del diritto di proroga.

1-quater. 5.

La Commissione.

Al terzo alinea dell'articolo 1-quinques, dopo le parole: improrogabile necessità riguarda, aggiungere le parole: sinistrati, profughi e.

1-quinques. 2.

La Commissione.

Onorevole De Leonardis, intende illustrarli?

DE LEONARDIS, *Presidente della Commissione speciale*. Vorrei illustrarli in sede di parere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che, poiché sull'emendamento Quilleri 1-ter è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto da parte del deputato Giomo, a nome del gruppo liberale, e poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

DE LEONARDIS, *Presidente della Commissione speciale*. La Commissione è contraria all'emendamento Biasini 1. 1, dal momento che la sua approvazione comporterebbe il problema dello studio di un diverso trattamento da prevedersi per i cittadini stranieri appartenenti a paesi del mercato comune e per quelli appartenenti a paesi terzi. Per le stesse ragioni è contraria anche al subemendamento Busetto 0. 1. 1. 1. La Commissione è altresì

contraria all'emendamento Busetto 1. 2, perché esso allarga troppo la trattazione della materia, mentre in Commissione abbiamo preso impegno in senso contrario. Tra l'altro, esso comporterebbe difficoltà di individuazione delle proporzioni negli arredi e nel mobilio.

Quanto all'emendamento Biasini 1-bis. 2, vorrei far presente che la Commissione ne ha presentato uno pressoché identico, diverso solo per le date, che sono il 1° gennaio 1953 (quella iniziale) e il 31 dicembre 1965 (quella finale), anziché il 1° gennaio 1953 e il 7 novembre 1963, come nell'emendamento Biasini. La Commissione, tuttavia, ritiene debba essere modificata la data prevista nel proprio emendamento, armonizzandola con quella di cui all'emendamento Biasini. Ritiro quindi l'emendamento della Commissione 1-bis. 3 e accetto l'emendamento Biasini 1-bis. 2.

Conseguentemente, modifico l'altro emendamento della Commissione 1-bis. 5, nel senso di sostituire alla data del 31 dicembre 1965 quella, appunto, del 7 novembre 1963.

PRESIDENTE. Sta bene.

DE LEONARDIS, *Presidente della Commissione speciale*. Sono contrario all'emendamento Biasini 1-bis. 3, perché la materia sarà trattata in una proposta di legge specifica. Parere contrario anche all'emendamento Quilleri 1-ter. 1, perché nella parte di cui esso chiede la soppressione è previsto un congegno normativo che si colloca nella linea che deve condurre all'equo canone.

La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Vetrano 1-ter. 01, in quanto non potrebbe essere accettata una decurtazione del canone nella misura del 20 per cento. Inaccettabili per la medesima ragione l'emendamento Spagnoli 1-quater. 1 e l'emendamento Coccia 1-quater. 2, che mi pare superfluo.

L'emendamento Todros 1-quater. 3 è da ritenersi assorbito dall'emendamento della Commissione 1-quater. 5.

Esprimo parere contrario all'emendamento Stefanelli 1-quater. 4, perché il pretore caso per caso risolverà le situazioni particolari.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Todros 1-septies. 02, lo stesso onorevole Spagnoli ha affermato che si tratta di un emendamento provocatorio: la Commissione è contraria. L'articolo aggiuntivo Raffaelli 1-septies. 03 implica una ripercussione sulla

spesa che richiederebbe la pronuncia del ministro del tesoro: poiché questa non mi pare la sede più adatta per trattare tale questione, esprimo parere contrario. Parere contrario esprimo pure nei riguardi dell'emendamento Quilleri 1-*quinquies*. 1, perché tratta materia che sarà esaminata in altra sede. Anche la materia trattata dall'articolo aggiuntivo Ciampaglia 1-*septies*. 01 esula dall'argomento in questione: pertanto la Commissione non lo accetta.

Insisto infine sull'emendamento della Commissione 1-*quinquies*. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento Biasini 1. 1 si riferisce agli stranieri. Io sono favorevole al principio in esso enunciato, e al suo svolgimento contenuto nel subemendamento Busetto 0. 1. 1. 1. Nutro tuttavia qualche preoccupazione circa la formulazione di quest'ultimo: si accorda allo straniero una tutela assai maggiore di quella riservata agli italiani all'estero. Semmai, per essere equi, bisognerebbe fare un'eccezione, nel senso proposto, solo per gli stranieri appartenenti agli Stati con i quali vige un regime di reciprocità. In tal modo si resterebbe anche nell'ambito della norma costituzionale. Il secondo motivo di perplessità deriva dai sei milioni di imponibile previsti dal subemendamento Busetto: è vero che si tratta di sei milioni di reddito effettivo, ma ricordo la difficoltà di condurre un simile accertamento quando si tratti di stranieri. Si rischia di negare la proroga agli stranieri che non si trovino in certe condizioni, e contemporaneamente di concederla ad altri. Propongo pertanto all'onorevole Busetto di ridurre la cifra a quattro milioni, come per gli italiani: in tal caso accetterei il suo subemendamento. Non accetto invece lo emendamento 1. 2, sempre dell'onorevole Busetto.

Per quanto riguarda l'emendamento Quilleri 1-*bis*. 1, sono contrario, vorrei dire, con minore intensità del relatore, poiché ho paura che il tutto finisca col cristallizzare certe situazioni. Sono, quindi (lo ripeto), contrario all'emendamento, ma invito l'Assemblea a interpretare questo mio parere come manifestazione di una minor contrarietà rispetto a quella manifestata dal relatore. (*Commenti*). Esiste l'emendamento 1-*bis*. 2 dell'onorevole Biasini che, pur non essendo ad esso identico, concerne la stessa

materia. Mi dichiaro favorevole a quest'ultimo e contrario — ripeto — al precedente.

Accetto anche l'emendamento della Commissione 1-*bis*. 5, con la modificazione di data resa necessaria per armonizzarlo all'emendamento Biasini 1-*bis*. 2. In ordine all'altro emendamento Biasini 1-*bis*. 3, come ho già avuto modo di dire in Commissione, sarei stato favorevole al principio in esso disciplinato. Debbo, per altro, rimettermi a riguardo al giudizio dell'Assemblea, dal momento che esistono molte difficoltà per l'attuazione della norma di cui trattasi. Mentre per le abitazioni, infatti, possediamo punti di riferimento certi, ai quali fare richiamo per quanto attiene agli aumenti, per gli immobili di uso diverso dall'abitazione siamo di fronte ad una situazione completamente diversa. Diversi sono anche i precedenti, in materia, dal momento che il trattamento subito dagli stabili in questione è assai più complesso di quello concernente le abitazioni. Esiste, dunque, una difficoltà tecnica obiettiva, in conseguenza della quale, mentre confermo di essere favorevole al principio, faccio presente che ho perplessità in ordine alla possibilità di attuazione della norma ad esso relativa. Mi rimetto, dunque, al giudizio dell'Assemblea.

L'emendamento Quilleri 1-*ter*. 1, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto, concerne una questione di rilevante importanza: la possibilità — ritenuta nel testo della Commissione — di intervenire riducendo, anziché semplicemente non aumentando, il canone di locazione per contratti stipulati oltre la data di scadenza prevista dalla legge precedente. Tutto, ovviamente, si può discutere ed il principio cui si fa ora riferimento nel testo della Commissione fu variamente attaccato in occasione dell'esame della legge di conversione dell'agosto scorso già richiamata. Anche in materia debbo rimettermi all'Assemblea. La norma cui lo emendamento si richiama, infatti, è stata voluta, e così congegnata, dalla Commissione speciale in relazione a tutti gli altri articoli del provvedimento. Vi è stata, dunque, una soluzione globale in ordine alla quale è stato raggiunto un accordo. Io non mi sentirei di sconsigliare l'Assemblea dall'approvare la norma sulla detta riduzione. Mi rimetto, dunque, al giudizio della Camera.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Vetrano 1-*ter*. 01, mi dichiaro contrario, perché lo ritengo un'inutile complicazione. L'onorevole Spagnoli ha ragione nel ritenere

che è possibile sorgano talune difficoltà nell'applicazione della norma, ma *vigilantibus iura succurrunt*: chi vuol far valere la norma, può farlo anche indipendentemente dalla comunicazione cui si fa riferimento.

Sono favorevole all'emendamento Spagnoli 1-*quater*. 1, in ordine al quale mi pare la Commissione speciale abbia espresso parere contrario. Vi sono, infatti, casi in cui esiste una sanatoria della morosità, del motivo, dunque, di risoluzione del contratto. Non vi è ragione di applicare anche ai casi cui si fa riferimento la norma relativa ai contratti risolti per morosità.

Sono contrario all'emendamento Spagnoli 1-*quater*. 2. Ella sa, onorevole Spagnoli, che ogni qual volta viene pronunciata la risoluzione di un contratto di locazione c'è sempre una rilevante e grave violazione, perché altrimenti la risoluzione non verrebbe pronunciata. In ogni modo, si tratta di un caso da esaminare in sede di esecuzione e non in sede di sentenza; e questo anche perché ci sono le sentenze pregresse, alle quali questo precetto non potrebbe essere applicato, in tal modo creando una sperequazione.

Il successivo emendamento Todros 1-*quater*. 3 è assorbito dall'emendamento 1-*quater*. 5 della Commissione, che accetto.

Poiché ho delle perplessità sull'emendamento Stefanelli 1-*quater* 4, sul quale la Commissione si è dichiarata contraria, per quanto mi riguarda mi rimetto all'Assemblea.

Onorevole Spagnoli, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Todros 1-*septies*. 02, da lei stesso bonariamente definito « provocatorio », le dico subito che non mi offendo di una tale provocazione. Tuttavia, debbo osservare che in questo lungo articolo si fanno delle anticipazioni rispetto a quello che dovrebbe essere il regime definitivo di questa materia. L'onorevole Spagnoli vuol « provocarmi », domandandomi qual è l'indirizzo che sta prevalendo. Io posso esprimere soltanto una mia opinione personale, perché gli studi indicano soltanto delle ipotesi di soluzione e subito dopo indicano gli inconvenienti conseguenti alle ipotesi stesse. In questo momento, quindi, non c'è una scelta; c'è la possibilità di offrire alla Commissione, al Governo e poi al Parlamento, che in definitiva dovrà decidere, un ventaglio di ipotesi tra le quali fare la scelta. Ho già dichiarato, in proposito, che alla Commissione sarà prestata la massima collaborazione. Personalmente, dopo una meditazione che dura da anni (ricordo che dell'equo canone abbiamo cominciato a parlare, se non erro, fin

dal 1964, proprio in quest'aula: e da questo stesso banco mi dichiarai favorevole al principio, ma vi chiesi anche di indicarmi il criterio, ciò che costituisce la vera difficoltà), dopo una tanto lunga meditazione, personalmente ritengo che i criteri non possono che essere assai elastici, perché è evidente che non abbiamo la possibilità di catalogare le abitazioni italiane così come si fa con le merci. Le abitazioni sono tutte diverse, soprattutto quelle che risalgono a tempi lontani, e quindi dovremo per forza (e lo dico con rammarico, per le evidenti implicazioni di carattere giudiziario che ci saranno) ricorrere a qualche istituto o a commissioni miste, compatibili naturalmente con la Costituzione, per regolare i singoli casi, in base a criteri assai generici. Parere contrario dunque a questo articolo aggiuntivo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Raffaelli 1-*septies*. 03, si tratta di materia su cui dovrebbe dare un parere il ministro delle finanze. Non è possibile, pertanto, in questa sede applicare un principio siffatto, che è un'anticipazione rispetto ad una delle ipotesi di soluzione generale del problema. Come, infatti, si è già parlato del sussidio-casa a favore degli inquilini, così questa non è altro che una forma di compensazione data ai piccoli proprietari per compensarli del blocco. Tra l'altro, per questa limitazione di introiti per lo Stato non è indicata la copertura. Sono pertanto contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Quilieri 1-*quinquies*. 1, si tratta di questione di poco conto, e mi rimetto all'Assemblea. Accetto l'emendamento della Commissione 1-*quinquies*. 2.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo aggiuntivo Ciampaglia 1-*septies*. 01, pur apprezzando la preoccupazione che è alla base di questo emendamento, ritengo che si tratti di materia assolutamente estranea a quella di cui ci stiamo occupando. Tra l'altro, bisognerebbe esaminare a fondo questa disposizione per non creare la possibilità di qualche vantaggio per coloro che debbono collocare gli appartamenti frazionati. Sono pertanto contrario.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, vorrei domandare all'onorevole Busetto, che avrà ascoltato l'esposizione dell'onorevole ministro Reale, se egli accetta la modificazione alla quale il Governo ha condizionato il parere favorevole al suo subemendamento 0. 1. 1. 1, cioè a dire la sostituzione delle parole « con reddito in-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

feriore a 6 milioni annui » con le parole « con reddito inferiore a 4 milioni annui ».

BUSETTO. La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione conferma il suo precedente parere sfavorevole?

DE LEONARDIS, *Presidente della Commissione speciale*. Signor Presidente, la Commissione, mutando il parere precedentemente espresso, accetta l'emendamento Biasini 1. 1 e il relativo subemendamento Busetto nel testo modificato.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Biasini 1. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento aggiuntivo Busetto 0. 1. 1. 1, nel testo modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 1-bis. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 1-bis. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-bis. 5, accettato dal Governo, con la modificazione finale relativa alla data, che è da leggersi come « 7 novembre 1963 », anziché « 31 dicembre 1965 ».

(È approvato).

Onorevole Biasini, o altro firmatario, mantiene l'emendamento 1-bis. 3, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

LA MALFA GIORGIO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Quilleri 1-ter. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Ricordo che su di esso il gruppo liberale ha chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'emendamento Quilleri 1-ter. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	413
Votanti	412
Astenuti	1
Maggioranza	207
Voti favorevoli	164
Voti contrari	248

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Arnaud
Accreman	Artali
Aiardi	Astolfi Maruzza
Aldrovandi	Azzaro
Alesi	Baccalini
Alfano	Bacchi
Allera	Baghino
Allocca	Baldassari
Aloi	Baldassi
Amadeo	Baldi
Anderlini	Ballardini
Andreoni	Ballarin
Andreotti	Bandiera
Angelini	Barbi
Armani	Bardelli
Armato	Bardotti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Bargellini	Càroli	Della Briotta	Ianniello
Bartolini	Carrà	De Maria	Innocenti
Bassi	Carri	de Meo	Iozzelli
Beccaria	Carta	de Michieli Vitturi	Iperico
Becciu	Caruso	De Sabbata	Isgrò
Bellisario	Casapieri Quagliotti	de Vidovich	Jacazzi
Bellotti	Carmen	Di Giannantonio	Korach
Belussi Ernesta	Cassanmagnago	Di Gioia	La Bella
Bemporad	Cerretti Maria Luisa	Di Giulio	Laforgia
Benedetti	Castelli	Di Marino	La Loggia
Berlinguer Giovanni	Castellucci	Donelli	La Malfa Giorgio
Berloffa	Castiglione	Dulbecco	Lamanna
Bernardi	Cattaneo Petrini	Elkan	La Marca
Bernini	Giannina	Erminero	Lapenta
Bersani	Cavaliere	Esposito	La Torre
Bertè	Ceravolo	Evangelisti	Lattanzio
Bertoldi	Cerri	Fabbri	Lavagnoli
Biagioni	Cerullo	Faenzi	Leonardi
Bianchi Alfredo	Cervone	Fagone	Lettieri
Bianchi Fortunato	Cesaroni	Federici	Lindner
Bianco	Chanoux	Feroli	Lizzero
Bini	Chiarante	Ferri Mario	Lo Bello
Bisignani	Chiovini Cecilia	Fibbi Giulietta	Lodi Adriana
Boffardi Ines	Ciacci	Finelli	Lombardi Giovanni
Boldrin	Ciai Trivelli Anna	Fioret	Enrico
Boldrini	Maria	Fioriello	Lospinoso Severini
Bollati	Ciampaglia	Flamigni	Lucchesi
Bologna	Ciccardini	Forlani	Lucifredi
Bonalumi	Cirillo	Foscarini	Maggioni
Bonifazi	Cittadini	Fracchia	Magnani Noya Maria
Borghi	Ciuffini	Franchi	Malagugini
Borra	Coccia	Furia	Mammi
Borromeo D'Adda	Cocco Maria	Fusaro	Mancinelli
Bortolani	Colajanni	Galasso	Mancini Vincenzo
Bortot	Colombo Vittorino	Galloni	Mancuso
Botta	Colucci	Gambolato	Mantella
Bottarelli	Compagna	Garbi	Marchetti
Bottari	Concas	Gargani	Marchio
Brandi	Conte	Gargano	Marinelli
Bressani	Corà	Gasco	Mariotti
Brini	Corgi	Gaspari	Marocco
Bucalossi	Cortese	Gastone	Marras
Buffone	Costamagna	Giadresco	Martelli
Busetto	Cotecchia	Giannantoni	Martini Maria Eletta
Buzzi	D'Alema	Giglia	Marzotto Caotorta
Cabras	D'Alessio	Giomo	Masullo
Caiati	Dall'Armellina	Giovanardi	Mattarelli
Caiazza	Dal Maso	Giovannini	Matteini
Calabrò	Dal Sasso	Girardin	Mazzola
Calvetti	D'Angelo	Giudiceandrea	Mendola Giuseppa
Canestrari	d'Aquino	Gramegna	Menichino
Capponi Bentivegna	D'Auria	Granelli	Merli
Carla	de Carneri	Grassi Bertazzi	Meucci
Capra	de' Cocci	Grilli	Miceli Vincenzo
Caradonna	Degan	Guadalupi	Micheli Pietro
Cardia	Del Duca	Guarra	Mignani
Carenini	De Leonardis	Gullotti	Milani
Cariglia	Delfino	Gunnella	Miotti Carli Amalia

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Mirate	Raucci
Miroglio	Rauti
Mitterdorfer	Reale Giuseppe
Monti Renato	Reggiani
Morini	Restivo
Musotto	Riccio Pietro
Nahoum	Riccio Stefano
Natali	Riela
Natta	Riga Grazia
Negrari	Roberti
Niccolai Cesarino	Rognoni
Niccolai Giuseppe	Rosati
Niccoli	Ruffini
Nicosia	Russo Carlo
Noberasco	Russo Ferdinando
Nucci	Russo Quirino
Olivi	Russo Vincenzo
Orsini	Salizzoni
Padula	Salvi
Palumbo	Sandomenico
Pandolfi	Sandri
Pani	Sangalli
Pascariello	Santagati
Patriarca	Santuz
Pavone	Sboarina
Pazzaglia	Sbriziolo De Felice
Pedini	Eirene
Peggio	Scalfaro
Pegoraro	Scarlato
Pellegatta Maria	Schiavon
Pellizzari	Scipioni
Pennacchini	Scotti
Perantuono	Sculari
Perdonà	Sedati
Perrone	Serrentino
Petronio	Servadei
Petrucci	Sgarbi Bompani
Pezzati	Luciana
Picchioni	Sgarlata
Piccinelli	Simonacci
Piccoli	Sisto
Piccone	Skerk
Pisicchio	Sobrero
Pisoni	Spagnoli
Pistillo	Speranza
Pochetti	Spitella
Postal	Sponziello
Prandini	Stefanelli
Prearo	Stella
Principe	Storchi
Pucci	Talassi Giorgi Renata
Pumilia	Tamini
Querci	Tani
Quilleri	Tantalo
Radi	Tarabini
Raffaelli	Tassi
Raich	Tedeschi
Rampa	Terraroli

Tesi	Venturoli
Tesini	Vespignani
Tessari	Vetere
Todros	Vetrano
Tortorella Giuseppe	Villa
Tozzi Condivi	Vincelli
Trantino	Vincenzi
Traversa	Visentini
Tripodi Antonino	Vitale
Tripodi Girolamo	Vitali
Triva	Volpe
Urso Giacinto	Zaccagnini
Urso Salvatore	Zagari
Vaghi	Zamberletti
Valensise	Zanibelli
Valiante	Zanini
Vania	Zolla
Vecchiarelli	Zoppetti
Venegoni	Zoppi
Venturini	Zurlo

Si è astenuto:

Reale Oronzo

E in missione:

Malfatti

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Vetrano, o altro firmatario, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-ter 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 1-quater. 1, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Coccia, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento 1-quater. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-*quater*. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così assorbito l'emendamento Todros 1-*quater*. 3.

Pongo in votazione l'emendamento Stefaelli 1-*quater*. 4, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Quilieri 1-*quinqüies*. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-*quinqüies*. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-*septies*. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Todros, o altro firmatario, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-*septies*. 02?

SPAGNOLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, o altro firmatario, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-*septies*. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Annuncio che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3848, testé esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	419
Votanti	237
Astenuti	182
Maggioranza	119
Voti favorevoli	204
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 3028, 3798 e 3855.

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi	Bellotti
Alesi	Belussi Ernesta
Allocca	Bemporad
Amadeo	Berloffa
Andreoni	Bernardi
Andreotti	Bersani
Armani	Bertè
Armato	Biagioni
Arnaud	Bianchi Fortunato
Artali	Bianco
Azzaro	Boffardi Ines
Baldi	Boldrin
Ballardini	Bologna
Bandiera	Bonalumi
Barbi	Borghesi
Bardotti	Borra
Bargellini	Bortolani
Bassi	Botta
Beccaria	Bottari
Becciu	Bova
Belei	Brandi
Bellisario	Bressani

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Bucalossi	Gasco	Pedini	Scarlato
Buffone	Gaspari	Pennacchini	Schiavon
Buzzi	Giglia	Perdonà	Scotti
Cabras	Giomo	Perrone	Sedati
Caiati	Giovanardi	Petrucci	Serrentino
Caiazza	Girardin	Pezzati	Servadei
Calveti	Granelli	Picchioni	Sgarlata
Canestrari	Grassi Bertazzi	Piccinelli	Simonacci
Capra	Guadalupi	Piccoli	Sisto
Carenini	Gullotti	Pisicchio	Sobrero
Cariglia	Gunnella	Pisoni	Speranza
Cárolì	Ianniello	Postal	Spitella
Carta	Innocenti	Prandini	Stella
Cassanmagnago	Iozzelli	Prearo	Storchi
Cerretti Maria Luisa	Isgrò	Principe	Sullo
Castelli	Laforgia	Pucci	Tantalo
Castellucci	La Loggia	Pumilia	Tarabini
Castiglione	La Malfa Giorgio	Querci	Tesini
Cattaneo Petrini	Lapenta	Quilleri	Tozzi Condivi
Giannina	Lattanzio	Radi	Traversa
Cavaliere	Lettieri	Rampa	Urso Giacinto
Cervone	Lindner	Reale Giuseppe	Urso Salvatore
Ciampaglia	Lo Bello	Reale Oronzo	Vaghi
Ciccardini	Lombardi Giovanni	Reggiani	Valiante
Cocco Maria	Enrico	Restivo	Vecchiarelli
Colombo Vittorino	Lospinoso Severini	Riccio Pietro	Venturini
Colucci	Lucchesi	Riccio Stefano	Villa
Compagna	Lucifredi	Rognoni	Vincelli
Concas	Maggioni	Rosati	Vincenzi
Corà	Magnani Noya Maria	Ruffini	Visentini
Cortese	Mammi	Russo Carlo	Vitale
Corti	Miceli Vincenzo	Russo Ferdinando	Volpe
Costamagna	Mantella	Russo Quirino	Zaccagnini
Craxi	Marchetti	Russo Vincenzo	Zagari
Dall'Armellina	Mariotti	Salizzoni	Zamberletti
Dal Maso	Marocco	Salvi	Zanibelli
de' Cocci	Martini Maria Eletta	Sangalli	Zolla
Degan	Marzotto Caotorta	Santuz	Zanini
Del Duca	Mattarelli	Sboarina	Zoppi
De Leonardis	Matteini	Scalfaro	Zurlo
Della Briotta	Mazzola		
De Maria	Merli		
de Meo	Meucci		
Di Giannantonio	Micheli Pietro		
Elkan	Miotti Carli Amalia		
Erminero	Miroglio		
Fabbri	Mitterdorfer		
Fagone	Morini		
Felici	Musotto		
Ferrari-Aggradi	Natali		
Ferri Mario	Negrari		
Fioret	Nucci		
Forlani	Olivi		
Fortuna	Orsini		
Fusaro	Padula		
Galloni	Pandolfo		
Gargani	Patriarca		
Gargano	Pavone		

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores	Bardelli
Accreman	Bartolini
Aldrovandi	Benedetti
Alfano	Berlinguer Giovanni
Allera	Bernini
Aloi	Bianchi Alfredo
Anderlini	Bini
Angelini	Bisignani
Astolfi Maruzza	Boldrini
Baccalini	Bollati
Bacchi	Bonifazi
Baghino	Borromeo D'Adda
Baldassari	Bortot
Baldassi	Bottarelli
Ballarin	Brini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Busetto	Gambolato
Calabrò	Garbi
Capponi Bentivegna	Gastone
Carla	Giadresco
Caradonna	Giannantoni
Cardia	Giovannini
Carrà	Giudiceandrea
Carri	Gramegna
Caruso	Grilli
Casapieri Quagliotti	Guarra
Carmen	Iperico
Ceravolo	Jacazzi
Cerri	Korach
Cerullo	La Bella
Cesaroni	Lamanna
Chanoux	La Marca
Chiarante	La Torre
Chiovini Cecilia	Lavagnoli
Ciacci	Leonardi
Ciai Trivelli Anna	Lizzero
Maria	Lodi Adriana
Cirillo	Malagugini
Cittadini	Mancinelli
Ciuffini	Mancuso
Coccia	Marchio
Colajanni	Marinelli
Conte	Marras
Corgi	Martelli
Cotecchia	Masullo
D'Alema	Mendola Giuseppa
D'Alessio	Menichino
Dal Sasso	Miceli Vincenzo
D'Angelo	Mignani
d'Aquino	Milani
D'Auria	Mirate
de Carneri	Monti Renato
Delfino	Nahoum
De Marzio	Natta
de Michieli Vitturi	Niccolai Cesarino
De Sabbata	Niccolai Giuseppe
de Vidovich	Niccoli
Di Gioia	Nicosia
Di Giulio	Noberasco
Di Marino	Palumbo
Donelli	Pani
Dulbecco	Pascariello
Esposito	Pazzaglia
Faenzi	Peggio
Federici	Pegoraro
Fibbi Giulietta	Pellegatta Maria
Finelli	Pellizzari
Fioriello	Perantuono
Flamigni	Petronio
Foscarini	Piccone
Fracchia	Pistillo
Franchi	Pochetti
Furia	Raffaelli
Galasso	Raich

Raucci	Tassi
Rauti	Tedeschi
Riela	Terraroli
Riga Grazia	Tesi
Roberti	Tessari
Sandomenico	Todros
Sandri	Tortorella Giuseppe
Santagati	Trantino
Sbriziolo De Felice	Tripodi Antonino
Eirene	Tripodi Girolamo
Scipioni	Triva
Scutari	Valensise
Sgarbi Bompani	Vania
Luciana	Venegoni
Skerk	Venturoli
Spagnoli	Vespignani
Sponziello	Vetere
Stefanelli	Vetrano
Talassi Giorgi Renata	Vitali
Tamini	Zoppetti
Tani	

È in missione:

Malfatti

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi (approvato dal Senato) (3925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La parola è al relatore onorevole Sgarlata.

SGARLATA, Relatore. Mi rimetto, signor Presidente, alla relazione con la quale il Governo ha accompagnato il disegno di legge di conversione presentandolo al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo le conclusioni del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

GIANNANTONI, *Segretario ff.*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato tra poco a scrutinio segreto.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. La Camera è chiamata alla conversione in legge di un decreto-legge due giorni dopo che ha esaurito i suoi effetti la disposizione in esso contenuta. Convertirlo o non convertirlo in legge, a questo punto, è indifferente. Si tratta di un decreto necessario, ma sorge una domanda: perché è stato emanato il 25 giugno? Perché si è aspettato tanto? Sorge il dubbio che questo ritardo sia dovuto a pressioni esterne al Ministero per aggiungere caos a caos.

Si tratta di un decreto necessario per sanare o tentar di sanare una situazione grave, aperta dal Governo e da un'azione sindacale di taluni sindacati autonomi, esasperati nel contrapporsi alle lotte dei sindacati confederali che affrontano in termini globali il problema della pubblica amministrazione; un'azione, dunque, mirante a rendere impossibili soluzioni unitarie, nata da una situazione esasperata dovuta certamente alla responsabilità dei Governi che si sono succeduti fino ad oggi, ma che rifiuta la moderna contrattazione complessiva per puntare all'antico, ad una soluzione per settore che oggi appare impossibile anche ai lavoratori, in primo tempo trascinati da « allettanti » proposte e che ora scoprono amaramente il contenuto di divisione e perciò di debolezza di quella linea.

Fatti concomitanti hanno dunque impedito la presentazione della dichiarazione uni-

ca dei redditi prodotti nel 1974 nei termini di legge. La situazione grave che ne è derivata è stata prodotta dal Governo (da questo e dai precedenti), dal momento che si è giunti alla cosiddetta riforma tributaria senza la minima preparazione dell'amministrazione finanziaria; senza avere apprestato neppure i moduli in tempo utile; e facendo sì che i nuovi tributi sostitutivi di quelli soppressi aumentassero la centralizzazione che urta in modo insanabile con l'ordinamento costituzionale e che garantisce una sola cosa: l'inefficienza. Centralismo è uguale a inefficienza, e i governi hanno percorso e percorrono volutamente la strada dell'inefficienza. La presentazione della dichiarazione unica dei redditi nei termini normali essendo stata resa impossibile, fu giusta la prima proroga, è imposta questa seconda; ma né la prima né la seconda risolvono il problema della dichiarazione unica e dei successivi adempimenti, anzi lo aggravano.

La stato dell'esame delle dichiarazioni è il seguente. Per l'anno 1971 resta da esaminare il 10 per cento delle dichiarazioni, per il 1972 il 52 per cento; per il 1973 il 70 per cento; per il 1974 il 90 per cento; e per la parte del 1974 interessata dal condono fiscale il 40 per cento. In totale, nel quinquennio resta da esaminare il 44 per cento delle dichiarazioni. In complesso sono 9,6 milioni di dichiarazioni da esaminare, come ha rilevato il « libro bianco » del ministro Visentini.

Le dichiarazioni del quadriennio 1971-1973 si prescrivono entro il 31 dicembre 1975. Che avverrà? Sono alcune migliaia di miliardi di imponibili acquisiti o potenziali che l'amministrazione non può trasformare in imposte e di cui lo Stato ha urgente necessità. Le potrà esigere? Il ministro Visentini lo mette in dubbio in molti punti del « libro bianco »: ad esempio quando parla del catasto, cioè dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, che da anni non vengono praticamente pagate se non in forma simbolica. Lo dice il gettito: 32 miliardi di imposta sui fabbricati, 3,5 miliardi di imposta sui terreni: ciò da più di 10 anni. Segno che il catasto è abbandonato. Infatti il « libro bianco » afferma che sono da eseguire 3,4 milioni di volture per i terreni, 2,1 per i fabbricati; 8,5 milioni di matricole fondiari! Così si è dato un premio alla rendita e alla speculazione, mentre i piccoli locatari pagano. È un danno triplice allo Stato, alle province, ai comuni. La potenzialità dell'imposta si stima in 600 miliardi annui, il gettito è stato di 30-35 miliardi allo Stato e di 60-70 agli enti locali: la perdita è intorno ai 500 miliardi

l'anno nell'ultimo decennio! Sono stime fatte da studiosi, controllate e condivise anche da noi. Questo arretrato è al 31 dicembre 1974. Si devono aggiungere le dichiarazioni del 1975. Dove arriveremo? Non è questa la sede per discutere; ne abbiamo parlato nel corso della discussione della proposta di legge Bartolomei approvata dal Senato e in discussione alla Camera; ne parleremo nella discussione sul disegno di legge relativo alla modificazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, che si è iniziata al Senato.

In questa sede vogliamo fare soltanto una considerazione. L'amministrazione finanziaria è paralizzata, è nel caos, ci vogliono anni per portarla a un grado di efficienza apprezzabile: quanti? Tre anni, dice il ministro, ma non ne abbiamo alcuna certezza. Però — non è un paradosso — anche nel caos qualcosa funziona. Infatti ci sono due categorie di cittadini: chi paga a consuntivo nell'anno o negli anni successivi, e se ci sono gli accertamenti; chi invece paga a preventivo, mese per mese, subito e sempre. Sono i lavoratori dipendenti, gli operai, gli impiegati, i pensionati, i quali continuano a pagare anche se gli uffici sono deserti, con effetti distorsivi e iniqui sulle condizioni di vita, sulla domanda interna e sul mercato, i quali vengono compressi con un prelievo fiscale pesante e inesorabile, mentre disponibilità aggiuntive, almeno nel tempo, mantengono alta una domanda di ceti con maggiori redditi e lo Stato viene privato di mezzi e risorse indispensabili. Tre mali in uno!

Noi siamo stati strenui oppositori della cosiddetta riforma tributaria, dei suoi effetti aberranti, del caos che ne è derivato, e ci siamo battuti e ci battiamo per una vera riforma tributaria, capace di dare gettiti sufficienti e tempestivi con tributi giusti, a tutti i livelli, dal comune allo Stato. Ci battiamo per un'amministrazione finanziaria efficiente, modellata sullo Stato costituzionale, aperta alla partecipazione e al controllo dei cittadini e degli istituti elettivi: esattamente il contrario di quella che i governi precedenti hanno realizzato e di quella che il Governo attuale difende. Anche in questa vicenda emerge l'incapacità del Governo, in contrasto con lo spirito pubblico dei lavoratori che pagano puntualmente il maggior gettito delle imposte dirette e indirette e che perciò hanno titolo e diritto di vedere accolte le istanze di profonda riforma per le quali lottano, nell'interesse nazionale.

Di fronte a questo decreto-legge che sposta la data entro la quale presentare la di-

chiarazione dei redditi, reso necessario dal caos prodotto dall'incapacità del Governo, noi, ribadendo la nostra opposizione puntuale, argomentata, positiva alla politica tributaria precedente e attuale, ci asterremo pertanto dal voto.

TASSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Desidero soltanto dichiarare che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3925.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	387
Votanti	219
Astenuti	168
Maggioranza	110
Voti favorevoli	203
Voti contrari	16

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi	Bargellini
Alesi	Bassi
Allocca	Beccaria
Amadeo	Becciu
Andreoni	Belci
Andreotti	Bellisario
Antoniozzi	Bellotti
Armani	Belussi Ernesta
Arnaud	Bemporad
Artali	Berloffa
Azzaro	Bernardi
Baldi	Bersani
Barbi	Bertè
Bardotti	Bertoldi

Biagioni	Fabbri	Orsini	Sangalli
Bianco	Fagone	Padula	Santuz
Boffardi Ines	Felici	Pandolfi	Sboarina
Boldrin	Ferrari-Aggradi	Patriarca	Scalfaro
Bologna	Ferri Mario	Pavone	Schiavon
Bonalumi	Fioret	Pedini	Scotti
Borghi	Forlani	Pennacchini	Sedati
Borra	Fortuna	Perrone	Serrentino
Bortolani	Fusaro	Petrucci	Servadei
Botta	Galloni	Pezzati	Sgarlata
Bottari	Gargani	Picchioni	Simonacci
Bova	Gargano	Piccinelli	Sisto
Brandi	Gasco	Piccoli	Sobrero
Bressani	Gaspari	Pisicchio	Speranza
Buffone	Giglia	Pisoni	Spitella
Buzzi	Giomo	Postal	Stella
Cabras	Giovanardi	Prandini	Storchi
Caiati	Girardin	Prearo	Sullo
Caiazza	Granelli	Principe	Tantalo
Calveti	Guadalupi	Pucci	Tarabini
Canestrari	Gullotti	Pumilia	Tesini
Capra	Ianniello	Querci	Traversa
Carenini	Innocenti	Quilleri	Urso Giacinto
Cariglia	Iozzelli	Radi	Urso Salvatore
Cárolì	Isgrò	Rampa	Vaghi
Carta	Laforgia	Reale Giuseppe	Valiante
Cassanmagnago	La Loggia	Reale Oronzo	Vecchiarelli
Cerretti Maria Luisa	Lapenta	Reggiani	Villa
Castelli	Lattanzio	Restivo	Vincelli
Castellucci	Lettieri	Riccio Pietro	Vincenzi
Castiglione	Lindner	Riccio Stefano	Visentini
Catella	Lo Bello	Rognoni	Vitale
Cattaneo Petrini	Lombardi Giovanni	Rosaù	Volpe
Giannina	Enrico	Ruffini	Zaccagnini
Cavaliere	Lospinoso Severini	Russo Carlo	Zagari
Ciampaglia	Lucchesi	Russo Ferdinando	Zamberletti
Cocco Maria	Lucifredi	Russo Quirino	Zanibelli
Colombo Vittorino	Maggioni	Russo Vincenzo	Zanini
Colucci	Magnani Noya Maria	Salvi	Zoppi
Compagna	Mammi		
Corà	Mancini Vincenzo		
Cortese	Mantella		
Corti	Marchetti		
Costamagna	Marocco		
Craxi	Mattarelli		
Dall'Armellina	Matteini		
Dal Maso	Mazzola		
de' Cocci	Merli		
Degan	Meucci		
Del Duca	Micheli Pietro		
De Leonardis	Miotti Carli Amalia		
Della Briotta	Miroglio		
De Maria	Mitterdorfer		
de Meo	Morini		
Di Giannantonio	Natali		
Elkan	Negrari		
Erminero	Nucci		
Evangelisti	Olivi		

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores	Berlinguer Giovanni
Accreman	Bernini
Aldrovandi	Bianchi Alfredo
Alfano	Bini
Allera	Bisignani
Anderlini	Boldrini
Astolfi Maruzza	Bollati
Angelini	Bonifazi
Baccalini	Borromeo D'Adda
Bacchi	Bortot
Baghino	Bottarelli
Baldassari	Brini
Baldassi	Busetto
Bardelli	Calabrò
Bartolini	Capponi Bentivegna
Benedetti	Carla

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Cardia	Grilli
Carrà	Iperico
Carri	Jacazzi
Casapieri Quagliotti	Korach
Carmen	La Bella
Catanzariti	Lamanna
Ceravolo	La Marca
Cerri	La Torre
Cerullo	Lavagnoli
Cesaroni	Leonardi
Chanoux	Lizzero
Chiarante	Lodi Adriana
Chiovini Cecilia	Malagugini
Ciacci	Mancinelli
Ciai Trivelli Anna	Mancuso
Maria	Marchio
Cirillo	Marras
Cittadini	Martelli
Ciuffini	Masullo
Coccia	Mendola Giuseppa
Colajanni	Menichino
Conte	Miceli Vincenzo
Corgi	Mignani
Cotecchia	Milani
D'Alema	Mirate
Dal Sasso	Monti Renato
D'Angelo	Nahoum
d'Aquino	Natta
D'Auria	Niccolai Cesarino
de Carneri	Niccolai Giuseppe
Delfino	Niccoli
De Marzio	Nicosia
de Michieli Vitturi	Noberasco
De Sabbata	Palumbo
de Vidovich	Pani
Di Gioia	Pazzaglia
Di Giulio	Peggio
Di Marino	Pegoraro
Donelli	Pellegatta Maria
Dulbecco	Pellizzari
Esposto	Perantuono
Faenzi	Petronio
Federici	Piccone
Fibbi Giulietta	Pochetti
Finelli	Raffaelli
Fioriello	Raicich
Flamigni	Raucci
Foscarini	Riga Grazia
Fracchia	Roberti
Franchi	Sandomenico
Furia	Sandri
Gambolato	Santagati
Garbi	Sbriziolo De Felice
Gastone	Eirene
Giadresco	Scipioni
Giannantoni	Scutari
Giovannini	Sgarbi Bompani
Giudiceandrea	Luciana

Skerk	Tripodi Antonino
Spagnoli	Tripodi Girolamo
Sponziello	Triva
Talassi Giorgi Renata	Valensise
Tamini	Vania
Tani	Venegoni
Tedeschi	Venturoli
Terraroli	Vespignani
Tesi	Vetere
Tessari	Vetrano
Todros	Vitali
Tortorella Giuseppe	Zoppetti
Trantino	

È in missione:

Malfatti

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (approvato dal Senato) (3941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Stefano Riccio, ha facoltà di svolgere la relazione orale.

RICCIO STEFANO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio soltanto presente che il provvedimento in esame tende a modificare l'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto concerne la composizione dell'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, come già detto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

dal relatore, il provvedimento prevede una diversa composizione dell'ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione, allo scopo di rendere più agevole la verifica della legittimità delle richieste di *referendum*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione.

Se ne dia lettura.

GIANNANTONI, Segretario ff., legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3941.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	409
Votanti	259
Astenuti	150
Maggioranza	130
Voti favorevoli	226
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi	Andreoni
Alesi	Andreotti
Alfano	Antoniozzi
Allocca	Armani
Aloi	Arnaud
Amadeo	Artali

Azzaro	Cerullo
Baghino	Cervone
Baldi	Ciampaglia
Bandiera	Ciccardini
Barbi	Cocco Maria
Bardotti	Colombo Vittorino
Bargellini	Colucci
Bassi	Compagna
Beccaria	Concas
Becciu	Corà
Belci	Cortese
Bellisario	Corti
Bellotti	Costamagna
Belussi Ernesta	Craxi
Bemporad	Dall'Armellina
Berloffia	Dal Maso
Bernardi	Dal Sasso
Bersani	d'Aquino
Bertè	de' Cocci
Bertoldi	Degan
Biagioni	Del Duca
Bianco	De Leonardis
Boffardi Ines	Delfino
Boldrin	De Maria
Bollati	de Meo
Bologna	de Michieli Vitturi
Bonalumi	De Mita
Borghi	de Vidovich
Borra	Di Giannantonio
Borromeo D'Adda	Elkan
Bortolani	Erminero
Botta	Evangelisti
Bottari	Fagone
Brandi	Felici
Bressani	Ferrari-Aggradi
Buffone	Ferri Mario
Buzzi	Fioret
Cabras	Fortuna
Caiati	Fracchia
Caiazza	Frasca
Calabrò	Fusaro
Calvetti	Galasso
Canestrari	Galloni
Capra	Gargani
Caradonna	Gargano
Carenini	Gasco
Cariglia	Gaspari
Cárolì	Giglia
Carta	Giomo
Cassanmagnago	Giovanardi
Gerretti Maria Luisa	Girardin
Castelli	Granelli
Castellucci	Grassi Bertazzi
Castiglione	Grilli
Catella	Guadalupi
Cattaneo Petrini	Gullotti
Giannina	Ianniello
Cavaliere	Innocenti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Iozzelli	Pisicchio
Isgrò	Pisoni
Laforgia	Postal
La Loggia	Prandini
Lapenta	Prearo
Lattanzio	Principe
Lettieri	Pucci
Lindner	Pumilia
Lo Bello	Querci
Lombardi Giovanni	Quilleri
Enrico	Radi
Lospinoso Severini	Rampa
Lucchesi	Rauti
Lucifredi	Reale Giuseppe
Maggioni	Reale Oronzo
Magnani Noya Maria	Reggiani
Mammi	Restivo
Mancini Vincenzo	Riccio Pietro
Mantella	Riccio Stefano
Marchetti	Riz
Marchio	Roberti
Marinelli	Rosati
Marocco	Ruffini
Martini Maria Eletta	Russo Carlo
Marzotto Caotorta	Russo Ferdinando
Mattarelli	Russo Quirino
Matteini	Russo Vincenzo
Mazzola	Salvi
Merli	Sangalli
Meucci	Santagati
Micheli Pietro	Santuz
Miotti Carli Amalia	Sanza
Miroglia	Sboarina
Mitterdorfer	Scalfaro
Morini	Scarlato
Musotto	Schiavon
Natali	Scotti
Negrari	Sedati
Niccolai Giuseppe	Serrentino
Nicosia	Servadei
Nucci	Sgarlata
Olivì	Simonacci
Orsini	Sisto
Padula	Sobrero
Palumbo	Speranza
Patriarca	Spitella
Pavone	Stella
Pazzaglia	Storchi
Pedini	Sullo
Pennacchini	Tantalo
Perdonà	Tarabini
Perrone	Tesini
Petronio	Tortorella Giuseppe
Petrucchi	Trantino
Pezzati	Traversa
Picchioni	Tripodi Antonino
Piccinelli	Urso Giacinto
Piccoli	Urso Salvatore

Vaghi	Volpe
Valiante	Zaccagnini
Vecchiarelli	Zagari
Venturini	Zamberletti
Villa	Zanibelli
Vincelli	Zanini
Vincenzi	Zolla
Visentini	Zoppi
Vitale	Zurlo

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores	Ciuffini
Accreman	Coccia
Aldrovandi	Colajanni
Allera	Conte
Anderlini	Corghi
Angelini	Cotecchia
Astolfi Maruzza	D'Alema
Baccalini	D'Angelo
Bacchi	D'Auria
Baldassari	de Carneri
Baldassi	De Sabbata
Ballarin	Di Gioia
Bardelli	Di Giulio
Bartolini	Di Marino
Benedetti	Donelli
Berlinguer Giovanni	Dulbecco
Bernini	Esposto
Bianchi Alfredo	Faenzi
Bini	Federici
Bisignani	Fibbi Giulietta
Boldrini	Finelli
Bonifazi	Fioriello
Bortot	Flamigni
Bottarelli	Foscarini
Brini	Franchi
Busetto	Furia
Capponi Bentivegna	Gambolato
Carla	Garbi
Cardia	Gastone
Carrà	Giadresco
Carri	Giannantoni
Caruso	Giannini
Casapieri Quagliotti	Giudiceandrea
Carmen	Gramegna
Catanzariti	Guarra
Ceravolo	Iotti Leonilde
Cerri	Iperico
Cesaroni	Jacazzi
Chanoux	Korach
Chiarante	La Bella
Chiovini Cecilia	Lamanna
Ciacchi	La Marca
Ciai Trivelli Anna	La Torre
Maria	Lavagnoli
Cirillo	Leonardi
Cittadini	Lizzero

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Lodi Adriana	Sandomenico
Malagugini	Sandri
Mancinelli	Sbriziolo De Felice
Mancuso	Eirene
Marras	Scipioni
Martelli	Scutari
Masullo	Sgarbi Bompani
Mendola Giuseppa	Luciana
Menichino	Skerk
Miceli Vincenzo	Spagnoli
Mignani	Sponziello
Milani	Talassi Giorgi Renata
Mirate	Tamini
Monti Renato	Tani
Nahoum	Tassi
Niccolai Cesarino	Tedeschi
Niccoli	Terraroli
Noberasco	Tesi
Pani	Tessari
Peggio	Todros
Pegoraro	Tripodi Girolamo
Pellegatta Maria	Triva
Pellizzari	Trombadori
Perantuono	Vania
Piccone	Venegoni
Pistillo	Venturoli
Raffaelli	Vespignani
Raicich	Vetere
Raucci	Vetrano
Riela	Vitali
Riga Grazia	Zoppetti

È in missione:

Malfatti

**Presentazione
di un disegno di legge.**

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* Mi onoro di presentare, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il disegno di legge:

« Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede legislativa del seguente progetto di legge, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92:

Senatori TANGA ed altri: « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » (*approvata dalla IV Commissione del Senato*) (3939) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è assegnata alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede legislativa la seguente proposta di legge, che verte su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge n. 3901, già assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

MAMMÌ ed altri: « Istituzione dei consultori comunali per la procreazione responsabile » (3933) (*con parere della I, della II, della IV e della V Commissione*).

**Trasferimento di progetti di legge
dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Modifiche alle tabelle A, B, C, D ed E allegate al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106 » (3833).

Data la particolare urgenza del progetto di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale*. Signor Presidente, a nome della Commissione lavoro chiedo che vengano ad essa trasferite in sede legislativa — derogando, attesa la particolare urgenza, anche al termine di cui al sesto comma dell'articolo 92 del regolamento — le due seguenti proposte di legge, già esaminate dalla Commissione stessa in sede referente, approvate all'unanimità e per le quali anche la Commissione bilancio ha ora espresso il suo parere favorevole:

PICCINELLI ed altri: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 60, in materia di cantieri di lavoro » (2424);

PERRONE ed altri: « Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2678).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le richieste del presidente della XIII Commissione s'intendono accolte.

(Così rimane stabilito).

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la IX Commissione permanente (Lavori pubblici), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la con-

servazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici » (3760).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla IV Commissione (Giustizia):

BOFFARDI INES ed altri: « Istituzione dell'albo degli amministratori di condominio » (3705) *(con parere della I, della IX e della XIII Commissione)*;

alla V Commissione (Bilancio):

« Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 » (3872) *(con parere della I, della III e della VI Commissione)*;

alla VII Commissione (Difesa):

GARGANO: « Avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, collocati in congedo per limiti di età, beneficiari di pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio, non iscritti nel ruolo d'onore » (3883) *(con parere della I Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

MARIOTTI e GIOLITTI: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » (3913) *(con parere della I e della V Commissione)*;

alla XII Commissione (Industria):

LAFORGIA ed altri: « Trasformazione della sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di cui all'articolo 2 della legge 29

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

marzo 1928, n. 631, in Istituto di credito per l'artigianato » (3846) *(con parere della I, della V e della VI Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche » (3870) *(con parere della V Commissione)*;

GARGANO: « Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani di guerra o per servizio e riconoscimento della qualifica di orfano di guerra o per servizio anche nei confronti dei figli maggiorenni » (3887) *(con parere della I, della II e della V Commissione)*.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni odierne delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

SCOTTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa » *(modificato dal Senato)* (3114-B);

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Concessione di un contributo a favore dell'Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano " » (3697);

MICHELI PIETRO ed altri; Senatori ZUGNO e DE VITO; Senatori LUGNANO ed altri; Senatori PAZIENZA, NENCIONI e PEPE: « Modifiche al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi » *(già approvata dalla IV Commissione della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla II Commissione del Senato)* (146-B);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori BARTOLOMEI ed altri: « Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » *(approvata dal Senato)* (3813-ter), *con modificazioni*;

Senatore SANTALCO: « Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate » *(approvata dalla VI Commissione del Senato)* (3817);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » (3814), *con modificazioni*;

MERLI ed altri: « Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (309), *con modificazioni*.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BANDIERA ed altri: « Integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, relativo all'imposta sostitutiva per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto; e dell'articolo 3 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 » (3943);

BRANDI: « Modifiche alle norme sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (3944).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di interrogazioni e di mozioni.

GIANNANTONI, *Segretario ff.*, legge le interrogazioni e le mozioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 23 luglio 1975, alle 17:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (art. 69 del regolamento).

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 (Doc. VIII, n. 5);

Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 (Doc. VIII, n. 6).

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMINI ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMIGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed

altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,10.

Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Birindelli n. 3-03705 del 15 luglio 1975 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01086.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta orale n. 3-03612 del 21 maggio 1975.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E MOZIONI
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BALDASSARI, ZOPPETTI, MAZZOTTA e ARTALI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in relazione:

a) alla ristrutturazione interessante la Fargas (Montedison) di Novate Milanese, che negli intendimenti formalmente espressi dalla direzione aziendale dovrebbe trasformarsi da azienda produttiva a società commerciale;

b) all'assenza nonostante la ripresa produttiva, dopo un periodo di presidio della fabbrica da parte dei lavoratori, di un piano di investimenti;

c) alla possibilità di una ripresa produttiva aziendale resa attuabile e per la prestigio del marchio e per il mercato in espansione per questo tipo di prodotti —

quali iniziative intendano promuovere affinché da parte della Montedison vengano presentati piani di investimento e produttivi, in armonia con le legittime rivendicazioni dei lavoratori della Fargas. (5-01085)

BIRINDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano state le cause che hanno determinato le dimissioni dalla marina militare degli ufficiali più qualificati quali i comandanti Savoca Corona, De Micheli, Biglino, Alberini e Accame e se, in particolare, risponda a verità che la massima autorità della marina ha usato pesanti espressioni nei riguardi dell'*Indomito* e dei suoi sottufficiali, obbligando il comandante a prendere una decisa posizione in loro difesa.

L'interrogante chiede infine di conoscere i termini in cui sono state presentate le dimissioni del comandante Accame. (5-01086)

RIGA GRAZIA, LAMANNA e PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie circa alcune gravi irregolarità

nell'utilizzazione degli insegnanti, nell'ambito del circolo didattico di Guardavalle (Catanzaro), commesse durante il corrente anno scolastico e giunte fino alla cancellazione o alla falsificazione delle firme di alcuni insegnanti sulle pagelle degli alunni. Sembra infatti che la direttrice didattica del suddetto circolo, non ritenendo idonea al lavoro di segretaria del circolo l'insegnante *ad hoc* nominata dal provveditore nel mese di ottobre del 1974, dopo aver invitato a ricoprire quell'incarico altri insegnanti che hanno rifiutato, abbia affidato la segreteria ad un insegnante di ruolo, Giuseppe Marino, marito di una maestra incaricata, messa a sua disposizione dal provveditorato di Catanzaro, affermando che tale sostituzione era stata legalizzata dallo stesso provveditore.

Per sistemare poi gli altri insegnanti coinvolti nella ridda di sostituzioni pare che la direttrice abbia mandato nella classe del Marino (I A di Guardavalle) la moglie di questi, che, essendo a sua disposizione, avrebbe dovuto essere impegnata in supplenze, mentre l'insegnante nominata dal provveditore come segretaria è stata utilizzata in brevi supplenze, fino a quando le si è assegnata una sistemazione definitiva nel comune di Santa Caterina, sempre nel circolo didattico di Guardavalle, con una supplenza per gestazione nella IV A.

Come se questo non bastasse, alla fine dell'anno scolastico 1974-1975 il Marino ha firmato gli atti e i documenti della I A di Guardavalle, dove in effetti ha insegnato la moglie, la cui firma viene apposta pure su alcune pagelle della stessa classe; la moglie firma invece gli atti e i documenti della classe IV A di Santa Caterina, nella quale ha insegnato la segretaria e quest'ultima, non avendo firmato alcun documento di classe, figura essere ancora utilizzata in segreteria, contrariamente a quanto è avvenuto nella realtà.

Di fronte ad una tale gestione, a dir poco disinvolta, del circolo didattico di Guardavalle, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga opportuno inviare un ispettore dal Ministero per appurare la realtà dei fatti e per accertare le eventuali personali responsabilità della direttrice in questione, chiamata in causa oltre tutto, in altre interrogazioni, per altri gravi fatti avvenuti sempre nel circolo didattico di Guardavalle. (5-01087)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PALUMBO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario impartire urgenti disposizioni perché gli Istituti autonomi per le case popolari rispettino ed attuino le provvidenze a favore dei profughi nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 389, e 19 ottobre 1970, n. 744.

Ai sensi delle richiamate leggi un'aliquota di alloggi è riservata ai profughi e tali disposizioni sono state rispettate fino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il quale, come da circolare 821 in data 4 settembre 1974 del Ministero dei lavori pubblici, è stato ritenuto abrogativo delle precedenti norme di favore, da detto Ministero, mentre il Ministero dell'interno riteneva e ritiene tuttora operanti le indicate provvidenze.

Sulle divergenti interpretazioni l'apposita Commissione speciale del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 marzo 1975, ha espresso parere che le provvidenze siano tuttora in vigore perché non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Senonché alcuni istituti ritengono di doversi ancora adeguare alla circolare 821 non avendo ricevuto dal Ministero dei lavori pubblici, organo vigilante, disposizioni in contrario.

Ciò premesso l'interrogante in particolare chiede di conoscere se il Ministro ritenga di dovere disporre perché sia evasa con urgenza la richiesta di disposizioni in merito avanzata dall'Istituto autonomo case popolari di Salerno con nota 19903 in data 30 maggio 1975, autorizzando il medesimo Istituto ad operare le riserve di alloggi a favore dei profughi. (4-14146)

MARIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento suscitato tra i lavoratori della fabbrica Montedison di Bussi (Pescara) a seguito della precettazione di lavoratori disposta dal prefetto di Pescara in data 9 luglio 1975, in relazione all'occupazione della fabbrica stes-

sa operata dal 7 maggio 1975 in difesa dei livelli occupazionali e della integrità del diritto di sciopero con piena salvaguardia degli impianti e delle persone: e ciò mentre resta intransigente l'atteggiamento della società Montedison rispetto alla stessa mediazione del Ministero del lavoro, alla difesa della quale l'autorità prefettizia preferisce quella dell'intransigenza della società.

(4-14147)

LA TORRE, TRIVA, BACCHI E RIELA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se è a conoscenza della grave crisi che travaglia l'Ente lirico-sinfonico Teatro Massimo di Palermo, dove il direttore artistico professor Gioacchino Lanza Tomasi è stato costretto nei giorni scorsi a presentare le dimissioni dal suo incarico, per i profondi dissensi insorti con l'attuale gestione commissariale dell'istituzione affidata al dottor Piero Cardia;

se è informato della denuncia compiuta dal direttore artistico professor Lanza Tomasi nella sua lettera di dimissioni, della prassi invalsa nell'Ente di affidare recite a vuoto per motivi clientelari e in dispregio dei pareri di merito;

se ha notizia delle continue promozioni, passaggi di categoria, stabilizzazioni di nuove unità lavorative in dispregio al regolamento organico dell'Ente;

se è a conoscenza della conversione di fatto del Centro di avviamento lirico delle finalità didattiche in finalità imprenditoriali di basso livello, per cui gli allievi titolari di borse di studio permangono al centro soltanto in occasione delle *tournées* concertistiche, per concerti (arie d'opera con accompagnamento di pianoforte) che non rientrano tra quelli il cui livello culturale è riconosciuto dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

se è informato delle continue irregolarità riscontrate nelle attività del Centro di avviamento, fra cui riveste particolare gravità il non aver chiamato i rappresentanti sindacali, i commissari esterni e il direttore artistico, a far parte delle commissioni esaminatrici, come da regolamento, per cui insorge motivo di invalidità formale e sostanziale degli esami stessi;

se è al corrente che la programmazione delle prove durante la stagione estiva dell'Ente è effettuata in modo da corrispon-

dere riscatti, riposo e straordinari, quando questo aggravio di costi non è affatto necessario.

Tutto ciò premesso, e richiamato che i fatti di cui sopra, oggettivamente accertabili, risalgono alla gestione commissariale in corso, disposta a seguito di un esposto alla Procura della Repubblica del luglio 1974, cui è seguita un'ispezione del Ministero del tesoro condotta nell'ottobre 1974, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga che vi siano motivi sufficientemente gravi per provvedere all'immediata rimozione del commissario straordinario dottor Piero Cardia, il quale anziché ripristinare la legalità all'interno dell'Ente, ha di fatto aggravato la gestione clientelare dello stesso, nonché accresciuto il discredito della istituzione, con le sue scelte artistiche e amministrative. (4-14148)

ALOI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per cui al signor Barreca Giuseppe fu Demetrio, nato a Reggio Calabria l'8 novembre 1899 è stata concessa solamente la medaglia e non anche il previsto assegno vitalizio, riguardante i combattenti della guerra del 1915-18;

per sapere infine se non ritenga — stante soprattutto l'età avanzata dell'interessato — disporre con sollecitudine la corresponsione dell'assegno in questione.

(4-14149)

BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in ordine alle gravi irregolarità riscontrate a Como nella verifica delle macchine affrancatrici di cui alla lettera 13 marzo 1975 della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni protocollo n. 1573/CS.

Risulta infatti che oltre venti utenti tra cui la CISL e l'INADEL siano stati scoperti con le macchine affrancatrici spiombate compiendo quindi una truffa nei riguardi delle poste e dello Stato. (4-14150)

BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per l'Ufficio principale delle poste e telegrafi di Lecco

(Como) rimasto per la quarta volta senza direttore nel volgere di pochi anni;

si chiede inoltre, se per risolvere l'annosa vicenda non s'intenda affidare per ipotesi le mansioni di direttore dell'ufficio stesso, all'operatore ULA De Meo Antonio, il cui distacco presso l'ufficio in argomento è stato raccomandato con lettera del Gabinetto del Ministro in data 1° settembre 1971, protocollo n. GM/7366/71/SA. (4-14151)

BORROMEO D'ADDA E GALASSO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità che il giorno 15 luglio 1975 in Lenno (Como) presso l'azienda Kent Tieghi i lavoratori Botta Stefano e Ortelli Pietro sono stati aggrediti insieme ad altri colleghi e ricoverati in ospedale per le gravi lesioni da un gruppo di teppisti comunisti composto da Danieli Maurizio, Leoni Cesare da Osuccio, Lino Enrico da Cremia, Casiraghi Ercole da Menaggio, Cossa Dino e Lingeri Roberto.

La vile aggressione compiuta con l'ausilio di sbarre di ferro verso l'una e trenta è stata motivata dagli aggressori con tentativo di impedire l'ingresso nello stabilimento ai lavoratori che non avevano aderito ad uno sciopero.

Si chiede quali immediati provvedimenti si intendono prendere al fine di tutelare la libertà di lavoro e di rompere il clima di omertà e di paura creato dagli squadristi comunisti. (4-14152)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto sia la posizione di Michele Vocino residente a Busto Arsizio (Varese) già maresciallo maggiore del terzo reggimento bersaglieri « Centauro » di Milano collocato in congedo il 6 giugno 1973 e transitato nella forza del distretto militare di Como.

Il Vocino da oltre venti mesi attende la pensione, gli arretrati dell'assegno perequativo e la riliquidazione.

Dal 4 giugno 1973 ha inviato una domanda tramite il terzo reggimento bersaglieri per ottenere la Croce mauriziana, in data 18 luglio 1974 ha inviato domanda per ottenere la pensione privilegiata a seguito delle malattie contratte in servizio, il 10 settembre 1974 ha inviato domanda in base all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il Vocino non ha sinora ottenuto nessuna risposta. La posizione della pensione presso la Direzione generale delle pensioni, divisione sesta, porta il n. 412700. (4-14153)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica presentata dal signor Raul Cimino residente a Sondrio in data 9 settembre 1963, cui è stata attribuita la posizione 2087319 ed il ricorso presentato il 7 giugno 1966 n. 689232 tutt'ora giacente presso la procura generale della Corte dei conti contenzioso pensioni di guerra. (4-14154)

BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie riportate dalla stampa inerenti l'arresto di Riccardo Mondadori per detenzione di stupefacenti;

se risponde a verità che il Mondadori nipote del noto editore di sinistra a differenza di innumerevoli casi analoghi tra cui ricordiamo i clamorosi casi Berger, Luttazzi e Chiari, è stato rilasciato nelle 24 ore. (4-14155)

MENICACCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è al corrente della rovente polemica suscitata dalle iniziative e dalle manovre ultimamente poste in essere per completare la politicizzazione dell'Automobile club di Perugia, che dipende sempre più dal PCI e dal PSI, anziché dagli interessi esclusivi dei soci elettori;

per sapere in particolare perché è stato deciso l'avvicendamento del direttore, senza alcuna cautela con l'interessato, con la scusa che gravi irregolarità sarebbero state commesse in seno a quell'Ente, al punto da determinare denunce penali all'autorità giudiziaria e la richiesta di un ispettore della sede centrale, quando invece tale decisione e tale accusa è stata clamorosamente contestata dal personale dei servizi delegati dello stesso Automobile club perugino, il quale ha accusato dei vari soprusi accertati, definiti tutti antidemocratici, lo stesso consiglio d'amministrazione, composto da 9 comunisti su 12, il quale fa e disfa anche in violazione dello statuto e contro le indicazioni degli organi centrali del Ministero vigilante e persino delle organizzazioni sindacali;

per sapere se la sostituzione del direttore dottor Vincenti non sembri motivata dal tentativo di farne il capro espiatorio della pessima conduzione amministrativa di quel sodalizio, accusato di conduzione di tipo « portoghese » e per sapere altresì se non ritenga urgente disporre una ispezione circa tale conduzione e, con la decadenza del consiglio d'amministrazione, attese anche le progressive dimissioni che si manifestano nel suo seno, la nomina di una gestione commissariale onde garantire una seria e democratica competizione in sede di rinnovo delle cariche sociali, ormai prossime a scadere;

per sapere se in attesa delle decisioni predette voglia disporre per il ritiro immediato del provvedimento di allontanamento del direttore, dottor Vincenti, cui il personale ha espresso piena solidarietà. (4-14156)

BALDASSARI, SCIPIONI, GUGLIELMINO, CERAVOLO, KORACH, CIACCI, CARRI, FIORIELLO, FOSCARINI, SKERK e BALLARIN. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga, correndo l'anno in cui si celebra il 30° anniversario della Liberazione, disporre la emissione di una serie di francobolli onoranti coloro i quali si opposero al fascismo e contro di esso lottarono, sacrificando la loro vita e se pertanto non ritenga di accogliere la proposta da più parti avanzata affinché le grandi figure di A. Gramsci, Gobetti, Don Minzoni, Matteotti, Amendola, e i fratelli Rosselli ricordino agli italiani i valori universali di libertà che essi difesero. (4-14157)

GIUDICEANDREA, LAMANNA, PICCIOTTO, RIGA GRAZIA, CATANZARITI e TRIPOLI GIROLAMO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto è accaduto a Mesoraca, in provincia di Catanzaro, in data 15 giugno 1975, ove, senza alcuna necessità di ordine pubblico o di altro tipo, un contingente di carabinieri in borghese ed in divisa, mentre erano in corso le operazioni di voto, hanno arrestato i lavoratori Pietro Andali, operaio di 20 anni e Francesco Sergio, operaio emigrato di 36 anni, e dopo averli portati in caserma li hanno picchiati e li hanno sottoposti a torture fisiche, come risulta da accertamenti operati.

Chiamato dai familiari degli arrestati, si recava in caserma l'avvocato Giovanni Tesoriere per domandare notizie ed assistere ad eventuali interrogatori, giusta la norma processuale in vigore.

L'avvocato Tesoriere e quanti si trovavano nei pressi della caserma venivano aggrediti dal capitano Tito Baldo Honorati che, chiamando bastardo l'avvocato Tesoriere, lo picchiava con uno scudiscio che aveva con sé.

Dopo l'aggressione dell'ufficiale, l'avvocato Tesoriere veniva aggredito da militari dell'arma in divisa ed in borghese e veniva fermato e quindi trasportato alla caserma dei carabinieri di Crotone.

Tali fatti risultano da un'importante prova testimoniale e da un esposto di querela presentato dall'interessato.

Poiché la spedizione punitiva dei carabinieri di Crotone, al comando dell'Honorati, ha turbato profondamente la popolazione di Mesoraca e del Crotonese, gli interroganti chiedono se non si ritenga urgente aprire un'inchiesta sull'operato di quei carabinieri che si sono resi autori di tale inaudito episodio per trarne le debite conseguenze sul piano delle responsabilità personali. (4-14158)

PEZZATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risulta al Ministro che qualche intendente di finanza nelle note di qualifica del 1974 abbia diminuito il punteggio attribuito dal capo ufficio e confermato dall'ispettorato compartimentale soltanto considerando le assenze degli impiegati per congedo straordinario, compreso quello per gravidanza e puerperio.

Risulterebbe infatti all'interrogante che nelle note di qualifica suddette sia stato tolto un punto ogni mese di congedo straordinario.

Di fronte a tale comportamento l'interrogante chiede se esso è giustificato da alcuna norma o da alcuna direttiva ministeriale e, in caso contrario, quali iniziative il Ministro intenda prendere per impedire che si verifichino tali atteggiamenti e tali decisioni dell'intendente di finanza. (4-14159)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere chi siano i proprie-

tari italiani del palazzo « Sogene » posto a Montecarlo (Principato di Monaco);

per sapere chi siano i soci italiani delle società anonime acquirenti e proprietarie di molte unità immobiliari di tale palazzo;

per sapere se i Ministri interessati sono in grado di conoscere e comunicare chi siano i soci di dette società anonime. (4-14160)

TASSI, BAGHINO, BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVIČH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intendano intervenire con urgenza per adeguare il vigente regime, che regola le trasmissioni RAI-TV, al dettato costituzionale, come è richiesto dalle recenti pronunce giudiziarie sul punto, che hanno confermato le tesi e le eccezioni principali svolte dal MSI-destra nazionale, circa la libertà e l'iniziativa portata dalle trasmissioni radio-televisive.

I punti principali sono la falsità della nota relazione del Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni, la menzognera indicazione di pretesi alti costi delle trasmissioni via etere e del minor costo di quelle via cavo, la patente violazione dei diritti dell'uomo come risultano dalla relativa dichiarazione europea recepita ritualmente nel nostro ordinamento giuridico. (4-14161)

BACCHI, RIELA E MICELI VINCENZO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che sino ad oggi non è stata ripresa la trattativa a livello ministeriale per il rinnovo del contratto degli esattoriali dipendenti da esattorie private, interrotta nel maggio 1975, malgrado le reiterate sollecitazioni da parte di tutte le organizzazioni sindacali e che la vertenza in questione trae origine, come è noto, dall'assurda posizione assunta dagli esattori privati che si rifiutano di discutere il contratto di lavoro scaduto sin dal 1972, mentre i contratti per gli esattoriali dipendenti dalle banche sono stati già rinnovati e trovano applicazione da ben due anni — quali iniziative, ciascuno per la parte di propria competenza, intendono intraprendere per normalizzare la situazione anzidetta tenuto conto che le orga-

nizzazioni sindacali di categoria e la Federazione unitaria (CGIL, CISL, UIL) hanno ripetutamente sollecitato il Ministro delle finanze perché intervenga al fine di assicurare un unico trattamento normativo ed economico a tutti gli esattoriali. (4-14162)

TASSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai giovani sottufficiali che hanno più volte fatto domanda per servizi operativi e reparti di immediato impiego, siano costantemente costretti al lavoro di istruttore nelle scuole allievi di pubblica sicurezza.

Se non sia il caso di provvedere ad un normale avvicendamento tra i pari grado in modo da consentire a tutti di svolgere appieno la funzione e l'attività per cui intrapresero la loro carriera.

Per sapere con quali criteri vengono assegnati al ruolo di istruttore scuola allievi di pubblica sicurezza i vari sottufficiali. (4-14163)

TASSI E SERVELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia vero, come denunciato anche dai sindacalisti della « triplice » che i ritardi degli impianti e allacci da parte dell'ENEL siano nella regione Emilia-Romagna d'oltre sei mesi in media.

Per sapere quali siano le cause, che certo non potranno essere addebitabili a scarsità né di mezzi né di dipendenti.

Per sapere quali rimedi possano e debbano essere adottati dall'ENEL perché il cittadino non debba continuamente rimpiangere la tanto famigerata gestione privata anche di quel settore. (4-14164)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai la signora Boselli Maria nata a Belluno il 1° giugno 1911 e residente ad Arezzo, via Erbores 3, giudicata invalida civile al 75 per cento dalla competente commissione di quella città sin dal 18 giugno 1974, nella visita medica collegiale n. R. 81/7, non abbia ancor oggi, a circa un anno dall'inoltro della documentata domanda (26 agosto 1974), potuto materialmente fruire del trattamento pensionistico di cui ha diritto e penosissima urgente necessità.

Per sapere che cosa intendano fare per por fine a ritardi come e anche più gravi di quello suindicato in danno delle categorie più povere e delle persone più bisognose. (4-14165)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere come mai il signor Fariselli Ettore da Becedasco Alto (Piacenza) località Costa Stradivari nato colà il 16 settembre 1928 titolare di pensione di invalidità INPS 10/7060029 che ha subito l'asportazione del rene ed è oggetto a gravi disfunzioni cardiache sia stato privato della pensione, perché giudicato non più affetto da morbo invalidante.

Per sapere come si possa guarire dalla asportazione di un rene, o invecchiando, dalle disfunzioni cardiache del tipo del Fariselli. (4-14166)

ANGELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del signor Nardelli Biagio preside incaricato della scuola media « Giovanni XXIII » di Palagianò (Taranto) in seguito alla denuncia esposta da 12 allievi del corso CRACIS alla procura della Repubblica e al Provveditore agli studi di Taranto ed inviata alla signoria vostra per conoscenza in data 2 luglio 1975.

Inoltre, considerato che a Palagianò circolano voci sempre più insistenti circa alcuni illegittimi atti di detto preside che riguardano:

rilascio di certificati di servizio compiacenti, in particolare per un tale Cetera Vincenzo;

nomina di animatori i quali senza che prestino regolare servizio, percepiscono lo stipendio;

nomina di animatori senza tener conto della graduatoria e nomina a personale perfino sprovvisto di titolo di studio; esclusione invece di personale che ha diritto a nomina;

atteggiamento sprezzante e dispotico nei confronti di docenti;

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno, per la salvaguardia del buon nome della scuola, disporre una accurata inchiesta per appurare le responsabilità. (4-14167)

TASSI e SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia vero che, contrariamente all'impegno di acquisto del materiale necessario, nella proporzione dell'80 per cento dell'industria nazionale, l'ENEL nelle costruzioni della centrale nucleare di Caorso non abbia di fatto acquistato prodotti italiani se non per il 60 per cento come denunciato dai sindacati della triplice.

Per sapere se ciò sia dovuto a errore o colpa dell'ENEL o a deficienza o disfunzioni dell'industria o distribuzione nazionali così colpiti in questi anni da agitazioni e difficoltà da renderne problematica la operatività e la possibilità di tempestive consegne. (4-14168)

RIGA GRAZIA e LAMANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione creatasi a Sant'Eufemia Lamezia nel comune di Lamezia Terme (Catanzaro) e che ha al centro l'assurda e, per certi versi, scandalosa vicenda della costruzione di 36 alloggi IACP, iniziata fin dal lontano 1969 e la cui mancata consegna ai legittimi assegnatari, nella maggioranza dei casi alluvionati senza tetto, ha suscitato tra gli interessati uno stato di forte tensione, con tentativi di occupazione delle case ancora non completate.

Infatti l'appalto di tali alloggi inizialmente era stato affidato alla ditta Leone di Catanzaro con la quale l'IACP ha disdetto il contratto per inadempienza, nel giugno del 1974. Successivamente, riappaltati con appalto in aumento i lavori residui ad una altra ditta nel dicembre del 1974, l'IACP ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti un mutuo integrativo, per il quale è stata concessa un'adesione di massima, e la nomina di un collaudatore per le opere eseguite. Per quanto concerne quest'ultima richiesta, mentre il Ministero dei lavori pubblici ha già provveduto alla nomina, sembra che il Ministero del tesoro non abbia ancora dato l'assenso, cosa questa che non consente il sopralluogo e impedisce la consegna dei lavori alla nuova ditta appaltatrice.

Di fronte a tali gravi ritardi e di fronte allo stato di profondo disagio e di esasperazione delle famiglie interessate, a cui sono stati già assegnati gli alloggi, gli interro-

ganti chiedono se il Ministro non ritenga di dover intervenire con urgenza per sbloccare l'iter burocratico del provvedimento ed imporre l'immediata visita di collaudo da parte del collaudatore già nominato, mobilitando l'IACP e il Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per procedere alla consegna dei lavori e porre fine alla tormentata storia della costruzione dei 36 alloggi popolari. (4-14169)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, circa i finanziamenti richiesti dalla società Olivetti di Ivrea (122 miliardi di lire per investimenti aggiuntivi nel settore delle "ricerche e sviluppo").

« Tale richiesta sarebbe contenuta in un documento inviato al Ministro dell'industria con il quale la Olivetti, oltre a rendere espliciti i propri problemi produttivi e finanziari, avrebbe tracciato un quadro della situazione generale dell'industria dell'informatica in Italia ed avrebbe anche sollecitato il Governo ad elaborare un piano di intervento nel settore.

« In Italia, come in tutti gli altri paesi europei, la presenza delle imprese multinazionali americane del settore è massiccia ed inoltre si annunciano grandi progetti di ristrutturazione finanziaria e produttiva sul piano mondiale da parte delle più importanti imprese.

« Negli ultimi anni la Olivetti ha, anche per la mancanza di una importante politica di "settore" a livello di partecipazioni statali, scelto di operare nell'informatica distribuita (unità periferiche, piccoli sistemi contabili, micro-calcolatori, ecc.).

« Nella prospettiva che si va profilando di ristrutturazione del mercato internazionale dell'informatica le scelte produttive e di mercato operate dalla Olivetti appaiono sempre meno in grado di garantire l'ulteriore espansione dell'azienda e quindi dell'occupazione nella zona dell'Eporediese.

« Considerato il carattere di urgenza che la situazione presenta gli interroganti chiedono al Governo:

1) come intenda procedere per sostenere l'attività produttiva del settore;

2) di conoscere integralmente il documento della Olivetti;

3) in che misura il Governo intenda soddisfare la richiesta Olivetti e a quali indirizzi produttivi ritenga di dover subordinare la concessione dei finanziamenti richiesti;

4) quali strumenti intenda prestare per intervenire nella situazione della Hisi (sede Pregnana e Caluso) allo scopo di contribuire al mantenimento e allo sviluppo di quel potenziale di ricerca e di produzione.

(3-03718) « ALLERA, D'ALEMA, MILANI, GARBI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica, per conoscere il giudizio del Governo sullo sconcertante comportamento della azienda multinazionale Litton presente in Italia con due fabbriche metalmeccaniche (Litton Italia e Veam), un'azienda grafica (McBee) e quattro aziende commerciali in apparente concorrenza tra loro.

« Tale complesso produttivo ha avviato senza fornire motivazioni plausibili un processo di ristrutturazione "selvaggia" con un serio attacco ai livelli occupazionali, notificando, a partire dal 15 luglio 1975, 107 licenziamenti nella divisione Monroe (commercio), con la chiusura delle tre filiali di Roma, Torino e Genova e 27 licenziamenti nella divisione McBee.

« In questo quadro essendo sorte giustificate preoccupazioni anche per l'attività produttiva nel settore dell'elettronica militare ed industriale e in relazione alla decisione di licenziare i lavoratori dei settori commerciale e grafico, si richiede al Governo quali immediati passi voglia compiere per:

1) individuare anzitutto un interlocutore autorevole del gruppo che finora è stato rappresentato in sede di vertenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da sprovveduti consulenti legali;

2) avviare in sede ministeriale un incontro fra le parti per esaminare globalmente la situazione occupazionale, le prospettive della produzione, del settore commerciale, del *marketing*;

3) sospendere i licenziamenti in attesa dell'esito del confronto globale a livello ministeriale.

(3-03719)

« CABRAS ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere:

se nell'ambito del piano minerario nazionale predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in applicazione dell'articolo 6 della legge istitutiva del fondo di dotazione all'EGAM, nei progetti di riorganizzazione delle partecipazioni statali, abbiano tenuto conto della rilevanza nazionale che il settore dei sali potassici costituisce per il nostro paese nella strategia degli approvvigionamenti delle materie prime e in quella della piena valorizzazione delle risorse esistenti nel territorio nazionale, le quali per la relativa consistenza e l'elevato livello tecnologico degli strumenti costituiti al loro servizio, fanno inserire l'Italia tra i principali produttori mondiali dei fertilizzanti potassici;

se di fronte all'importanza dei giacimenti di sali potassici esistenti in Sicilia non ritengano necessaria una politica per il potenziamento, da una parte, della produzione sino a portarla al limite della capacità produttiva dei rispettivi giacimenti e dall'altra, una nuova politica della commercializzazione dei prodotti finiti che consenta il collocamento dell'intera produzione conseguibile sul mercato nazionale ed estero a prezzi stabili, non influenzati da misure inflazionistiche promosse in ambienti estranei alla gestione delle miniere siciliane;

se in considerazione al fatto che la regione siciliana, attraverso il suo ente economico minerario (EMS) non può continuare ad affrontare da sola gli sforzi finanziari per dar corso ad ulteriori investimenti necessari al potenziamento degli impianti, sia nel settore minerario che in quello di trasformazione e di commercializzazione del prodotto, non ritengano necessario predisporre un piano d'intervento dell'EGAM.

(3-03720) « MANCUSO, LA MARCA, VITALI, LA TORRE, D'ALEMA, BARCA, COLAJANNI, BACCHI, MENDOLA GIUSEPPA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere come mai, e per causa, colpa o comunque responsabilità di chi, alla signora Corradi Maddalena, residente in Modena, via Sigonio 191, vedova di guerra del sottotenente Moretti Leo Carlo (libretto

n. 2611644) sia stata assegnata la pensione da militare semplice e non da ufficiale.

« Per sapere che cosa intendano fare indipendentemente dal ricorso fatto sin dal 24 febbraio 1969, n. 577166 alla Corte dei conti sezioni speciali pensioni di guerra, che nulla ha ancora deciso, per rimediare direttamente o indirettamente all'evidente gravissimo errore come è preciso dovere della pubblica amministrazione.

(3-03721)

« TASSI ».

MOZIONI

« La Camera,

premesso che la crisi latente per anni degli scambi tra paesi produttori di materie prime e in particolare di petrolio e paesi industrializzati, esplosa drammaticamente, ha posto al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica internazionale e italiana problemi gravi, che debbono essere risolti con coerenti scelte politiche;

che lo sviluppo della nostra società richiede una politica dell'energia, organica e coerente, che affronti i problemi di medio periodo e risolva contestualmente la grave crisi elettrica in cui il paese è venuto a trovarsi;

che la politica energetica e in particolare la politica elettronucleare deve costituire momento importante di una azione antirecessiva che avvii un qualificato processo di riconversione e di allargamento della base produttiva del paese;

che il Parlamento debba pronunciarsi apertamente in merito a scelte di così fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale del paese;

preso atto della intenzione manifestata dal Governo di varare un piano elettronucleare di cui non risultano chiari, allo stato, le condizioni e gli obiettivi;

considerato che è necessario e urgente, nell'attuale situazione economica, potenziare il ricorso alle fonti elettronucleari, sia per motivazioni tecnico-economiche, sia per ragioni politiche e finanziarie connesse alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla bilancia dei pagamenti;

che è necessario incrementare a breve termine la potenza elettrica installata a soddisfacimento di esigenze già maturate e che

sia quindi indispensabile potenziare per il breve termine le capacità elettriche convenzionali e procedere alla immediata costruzione delle centrali elettronucleari già ordinate dall'ENEL;

che l'attuazione del piano elettronucleare debba essere coerente con una più generale politica dell'energia e debba offrire le massime garanzie di sicurezza e di protezione sanitaria per i lavoratori e per le popolazioni interessate;

impegna il Governo

a far sì che:

a) ogni decisione in merito al piano elettronucleare sia preceduta da un approfondito dibattito parlamentare affinché, nel quadro di indirizzi organici di politica energetica, siano definiti gli obiettivi, gli impegni e i vincoli di tale piano;

b) che il piano delle centrali elettronucleari si prefigga chiaramente l'obiettivo di allentare i vincoli provenienti al nostro sviluppo economico dei costi dell'approvvigionamento petrolifero, di differenziare le fonti della produzione energetica, di fornire stimoli e punti di riferimento certi per i processi di riconversione e di allargamento delle capacità tecnologiche e della base produttiva del paese e che tutti gli elementi fondamentali del piano siano coerenti a tali obiettivi;

c) che l'entità e il ritmo dei nuovi ordinativi non blocchi il processo elettronucleare su filiere di tipo sostanzialmente analogo;

d) che le modalità della politica di committenza e di gestione delle licenze siano tali da consentire il massimo di partecipazione e di crescita anche tecnologica dell'industria nazionale, con particolare riferimento a quella di minori dimensioni;

e) che siano temporizzati e definiti i problemi di finanziamento;

f) che siano adeguatamente soddisfatte le indispensabili condizioni di sicurezza;

g) che sia definita, in un costruttivo rapporto politico con le regioni e con gli enti locali, una carta dei siti per l'insediamento delle nuove centrali;

h) che sia rapidamente costituita una alta autorità, per una guida realmente unitaria dell'intera politica energetica, dotandola di penetranti poteri di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti esistenti e ponendola istituzionalmente presso la Presidenza del Consiglio anche come av-

vio di una concreta rimeditazione e di un effettivo rilancio degli strumenti e delle politiche di programmazione.

(1-00079) « MARIOTTI, ACHILLI, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO ».

« La Camera,

premesso che la grave crisi economica in cui ci troviamo, ha provocato centinaia di migliaia di disoccupati, un numero impressionante di lavoratori a cassa integrazione; che persiste tuttora la propensione all'aumento dei prezzi dei generi di largo consumo popolare, cioè tutta una serie di elementi negativi che ha creato forme di grave disagio economico nelle famiglie dei ceti popolari. Ogni ulteriore aggravio non può non provocare situazioni insostenibili e conseguentemente gravi tensioni sociali che certamente non aiutano ad uscire dalla grave situazione economico sociale in cui si trova il paese:

considerato che l'indiscriminato e massiccio aumento delle tariffe telefoniche ha provocato un generale malcontento degli utenti;

constatato che l'assurdo obbligo di pagare una quota fissa di 200 scatti colpisce in modo sperequato ed ingiusto gli utenti più parsimoniosi ed economicamente più deboli;

preso atto che il telefono è diventato un mezzo di comunicazione di largo uso da parte dei cittadini, tanto che può essere considerato un servizio pubblico indispensabile,

impegna il Governo

a rivedere il provvedimento adottato sulla base delle considerazioni sopra espresse, tenendo conto del fatto che questo servizio pubblico deve essere gestito nell'interesse della collettività e stabilendo tariffe differenziate, più consone e giuste nei confronti di alcune categorie di utenti.

(1-00080) « MARIOTTI, FERRI MARIO, CONCAS, GIOVANARDI, FAGONE, COLUCCI, DELLA BRIOTTA ».